Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 172 del 24 luglio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 181

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 26/08/CIR, n. 42/08/CIR, n. 306/08/CONS, n. 309/08/CONS, n. 324/08/CONS, n. 325/08/CONS e n. 133/08/CSP.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 26/08/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 22 gennaio 2008, concernente "Numero unico di emergenza europeo 112", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente “Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all’introduzione dell’euro”;

VISTA la delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante “Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

VISTA la delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente “Norme di attuazione dell’articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante “Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli *Internet Service Provider* delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003, recante “Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della Salute”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante “Attribuzione di diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

VISTA la delibera n. 65/05/CIR del 7 settembre 2005, recante “Avvio del procedimento per l’integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR – Misure d’urgenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 69/05/CIR del 15 novembre 2005, recante “Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2005;

VISTA la delibera n. 83/05/CIR del 22 novembre 2005, recante “Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazione elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

VISTA la delibera n. 84/05/CIR del 15 dicembre 2005, recante “Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2006;

VISTA la delibera n. 8/06/CIR del 9 febbraio 2006, recante “Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante “Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 18/06/CIR del 30 maggio 2006, recante “Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 maggio 2006;

VISTA la delibera n. 23/06/CIR del 2 agosto 2006, recante “Proroga del termine per l’uso provvisorio da parte di Poste Italiane S.p.A. del codice a tre cifre “186” per l’espletamento del servizio di dettatura telegrammi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;

VISTA la delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006 recante “Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 32/07/CIR del 9 maggio 2007, recante “Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”;

VISTA la delibera n. 418/07/CONS recante “Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.189 del 16 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 97/08/CONS recante “Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS “disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza” ed ulteriori norme a tutela dell’utenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.65 del 17 marzo 2008;

VISTA la richiesta pervenuta da parte del Ministero della giustizia in data 29 ottobre 2007 di assegnazione di una numerazione per servizi di pubblica utilità per le esigenze della Polizia penitenziaria;

VISTA la Raccomandazione ITU-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

VISTA la Raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

VISTA la Raccomandazione della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/REC(03)01, concernente “Implementation and use of CLI (Calling Line Identification) within CEPT countries”;

VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(06)03, concernente "Principles related to numbering plans for SMS short codes";

VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(04)07, riguardante “Designation of ‘116’ number range for possible future Europe-wide harmonised short numbers”;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2007 n. 2007/116/CE “che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 30 ottobre 2007;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 9/03/CIR, anche sulla base di quanto emerso nell’ambito dell’attività di vigilanza e con riferimento alla rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di integrare formalmente nel testo del Piano le variazioni e le integrazioni in materia di numerazione apportate dall’Autorità con provvedimenti successivi alla emanazione della delibera n. 9/03/CIR;

VISTO il procedimento istruttorio “Revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i.”, avviato con comunicazione pubblicata sul sito dell’Autorità in data 08/09/06 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2006;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla prima fase del procedimento avviato con la comunicazione suddetta;

VISTA la delibera n. 44/07/CIR recante “Consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.163 del 16 Luglio 2007;

VISTA la delibera n. 109/07/CIR recante “Proroga dei termini relativi alla consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa indetta con la delibera n. 44/07/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.188 del 14 agosto 2007;

VISTI i contributi presentati da: 1288 Servizio di Consultazione Telefonica S.r.l., Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni (ANUIT), BT Italia S.p.A., COOP Italia Soc. Cooperativa, Elsacom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Il Numero Italia S.r.l., KPNQwest Italia S.p.A., Messagenet S.r.l., Quick Star Communication L.t.d., Seat Pagine Gialle S.p.A, Skype Communication Sarl, SMS Italia S.r.l., Tele2 Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., VoicePlus S.r.l., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., le posizioni da essi espresse, anche nell’ambito delle audizioni, su ciascun tema e le conseguenti

valutazioni dell'Autorità, come riportato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente delibera;

VISTA la delibera n. 415/07/CONS, recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.209 dell'8 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 113/07/CIR del 9 ottobre 2007, recante "Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi";

RITENUTA l'opportunità di specificare, con l'occasione, anche la disciplina di taluni aspetti attinenti i modelli economici di interconnessione da utilizzare per alcune numerazioni per le quali il vigente quadro normativo non ha, allo stato, dettato norme specifiche, ancorché tali norme possano trovare, alla prima occasione utile, più adeguata definizione nell'ambito di procedimenti di analisi dei mercati;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di includere nel provvedimento disposizioni riguardanti i prezzi massimi praticabili su alcune numerazioni, confermando o aggiornando i limiti già previsti dalla delibera n. 9/03/CIR per le medesime numerazioni, al fine di non far venir meno la disciplina vigente senza che la stessa sia modificata a seguito di un procedimento ad hoc nell'ambito del quadro regolamentare posto a tutelare l'utenza, e ritenuta di conseguenza l'opportunità, al fine di non creare ingiustificate disparità regolamentari, di includere nel provvedimento disposizioni riguardanti i prezzi massimi praticabili su alcune nuove numerazioni per servizi a sovrapprezzo;

RITENUTO opportuno, con l'occasione, dettare norme concernenti l'implementazione della prestazione di identificazione della linea di utente (CLI- Calling Line Identifier), che rappresenta un importante strumento di tutela dell'utenza e di sicurezza delle comunicazioni, in coerenza con le indicazioni elaborate in sede internazionale;

RITENUTO che talune tematiche particolari sollevate dai contributi presentati in risposta alla consultazione richiedono ulteriori specifici approfondimenti e pertanto non possano trovare soluzione adeguata nel presente provvedimento, ma debbano essere oggetto di successive attività istruttorie;

RITENUTA, infine, la necessità che l'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissi in tempo utile i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni introdotte dal presente provvedimento, secondo criteri di analogia con i contributi già fissati per altre numerazioni e di commisurazione alla scarsità della risorsa;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. E' approvato il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e la relativa disciplina attuativa contenuti nell'Allegato A alla presente delibera.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'Amministrazione competente adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle procedure di propria pertinenza previste dal Piano di cui al comma 1 ed, in particolare, ai sensi dell'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissa i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni introdotte dal Piano stesso, secondo criteri di analogia con i contributi già fissati per altre numerazioni, di commisurazione alla disponibilità della risorsa, di ristoro degli oneri amministrativi di gestione.

3. Fatto salvo ove diversamente specificato, i soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.
La presente delibera, priva dell'allegato B, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore
MANNONI

ALLEGATO *A* alla deliberazione n. 26/08/CIR

PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
   a) *Numero o numerazione*: sequenza di cifre che identifica una specifica utenza.
   b) *Codice*: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio (o dei servizi) per il quale (o per i quali) la numerazione è utilizzabile.
   c) *Numero geografico*: ciascun numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete. La definizione prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento.
   d) *Numero non geografico:* ogni numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico.
   e) *Periodo di latenza:* intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di una risorsa di numerazione per identificare utenze diverse.
   f) *Servizi interni di rete*: servizi forniti dall'operatore di rete stesso correlati con le funzionalità di rete e che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi.
   g) *Servizi di accesso ad Internet*: servizi di accesso in modalità "*dial-up*" ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un *Internet Service Provider* (ISP), per l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati.
   h) *Servizi senza oneri per il chiamante*: servizi per i quali non è previsto alcun tipo di addebitato al chiamante, a qualsiasi rete esso appartenga. Tali servizi includono:
      1) *servizi di emergenza;*
      2) *servizi di pubblica utilità;*
      3) *servizi di comunicazione sociale;*
      4) *servizi di assistenza clienti "customer care";*
      5) *servizi con addebito al chiamato.*
   i) *Servizi con addebito al chiamato:* servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.
   j) *Servizi con addebito ripartito* servizi per i quali il costo complessivo, che comprende il trasporto, l'instradamento e la gestione della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le due seguenti categorie tariffarie:
      1) ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
      2) ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
   k) *Servizio di numero unico o personale*: servizio che permette al sottoscrittore di essere raggiunto, tramite uno stesso numero non geografico, ad un insieme discreto di possibili di destinazioni. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le diverse destinazioni alternative a cui indirizzare le chiamate.
   l) *Servizi a sovrapprezzo*: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso

degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite in:

1) Servizi di carattere sociale-informativo, quali tra gli altri:
   a) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
   b) servizi di pubblica utilità;
   c) servizi di informazione abbonati;
2) Servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
   a) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
   b) servizi editoriali e di rassegna stampa;
   c) servizi di meteorologia;
   d) servizi di assistenza clienti;
3) Servizi di chiamate di massa ovvero i servizi offerti, generalmente, per limitati periodi di tempo, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Comprendono, tra l'altro:
   a) sondaggi di opinione;
   b) televoto;
   c) servizi di raccolta fondi;
   d) giochi di massa;
   e) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;
4) Servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
   a) servizi di conversazione;
   b) pronostici relativi a giochi;
   c) servizi di astrologia e cartomanzia;
   d) manifestazioni a premio;
   e) caselle vocali;
   f) giochi;
5) Servizi di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:
   a) loghi e suonerie;
   b) programmi software;
   c) audio e video.

m) *Servizi informazioni abbonati*: servizi che consistono nella fornitura al cliente finale delle informazioni inerenti l'elenco degli abbonati di rete fissa e di rete mobile di ogni operatore di telecomunicazioni.

n) *Nomadismo*: prestazione associata ad un servizio di tipo fisso che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete associato al sito del cliente indicato nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la

fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti.

o) *Servizio di comunicazione elettronica nomadico*: un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo.

p) *Servizio di comunicazione telefonica nomadico*: servizio che consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete.

q) *Operatori nazionali*: ai soli fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.

r) *Operatore di origine*: operatore che fornisce al cliente, anche utilizzando servizi intermedi di altri operatori, il servizio di comunicazione elettronica.

s) *Amministrazione competente*: organismo incaricato di svolgere le attività di gestione del piano di numerazione, di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e di relativa vigilanza che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce alla competenza dell'ex Ministero delle comunicazioni.

Articolo 2
(Piano di numerazione per servizi)

1. Il piano di numerazione è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:

0 *Numerazione geografica*
1 *Numerazione per servizi specifici a numerazione breve e per servizi a sovrapprezzo*
2 *Riservato per esigenze future*
3 *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*
4 *Numerazione per servizi interni di rete e servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati*
5 *Numerazioni per servizi di comunicazione telefonica nomadici*
6 *Riservato per esigenze future*
7 *Numerazione per servizi di accesso ad Internet*
8 *Numerazione per servizi con addebito al chiamato, per servizi con addebito ripartito e per servizi a sovrapprezzo*
9 *Riservato per esigenze future*

2. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento attribuisce le risorse di numerazione ai servizi, definendo l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

Articolo 3
(Assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono assegnati ai soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo ove diversamente specificato, sono assegnati per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente.

3. I soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata in conformità con le prescrizioni del presente piano. Tali operatori sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari dei diritti d'uso. I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra operatore titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata dai parte dei competenti organi.

4. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori ed agli utenti finali di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione, sia con riferimento ai servizi svolti sulle numerazioni sia per quanto riguarda la struttura stessa della numerazione. L'uso della selezione passante non deve alterare la struttura della numerazione, fatta eccezione per la lunghezza dei numeri geografici corrispondenti ai centralini.

5. L'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

6. L'utilizzo delle numerazioni in difformità del presente piano e della normativa vigente comporta, ai sensi del successivo art. 4, comma 9, la sospensione e la revoca, anche in via d'urgenza, dei relativi diritti d'uso delle numerazioni nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4
(Procedure generali per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. La richiesta per l'assegnazione di diritti d'uso della numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo o di dichiarazione di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ove non diversamente stabilito dal presente provvedimento ovvero da appositi provvedimenti in relazione a specifiche numerazioni, l'assegnazione dei diritti d'uso avviene secondo le procedure del presente articolo.

2. I diritti d'uso sono assegnati per singole numerazioni o per blocchi di numerazione secondo le disposizioni pertinenti del presente provvedimento. Nel caso di assegnazione a blocchi, l'Amministrazione competente ha facoltà di assegnare, secondo criteri di equa distribuzione delle risorse, blocchi di dimensioni di un ordine di grandezza inferiore a quello previsto, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione. In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l'Amministrazione competente ha altresì facoltà di limitare la quantità di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun operatore in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilità di risorse e accaparramento nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa ed ordinata ripartizione tra i richiedenti.

3. Il richiedente, in sede di domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni, deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;
b) riferimento al titolo autorizzatorio oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
d) distretto per il quale si richiede la numerazione (solo in caso di numerazione geografica);
e) numero di blocchi, numeri o codici richiesti;
f) eventuali blocchi, numeri o codici preferiti;

4. L'assegnazione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tale assegnazione può essere mantenuta anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio definitivo alla prestazione del servizio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione Le stesse risorse di numerazione possono essere confermate a seguito dell'acquisizione del titolo autorizzatorio definitivo, se conformi con l'attribuzione stabilita nel presente Piano di numerazione. Nel caso di diniego dell'autorizzazione definitiva le predette risorse di numerazione si intendono automaticamente revocate.

5. L'Amministrazione competente assegna i diritti d'uso delle risorse di numerazione secondo la data di presentazione della richiesta, di norma entro tre settimane, ed, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

6. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, l'Amministrazione competente procede alla assegnazione dei diritti d'uso previa audizione delle parti. Le preferenze espresse dai soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio definitivo hanno priorità sulle preferenze espresse dai soggetti che intendono utilizzare la numerazione nell'ambito di una autorizzazione provvisoria.

7. La richiesta di ulteriori assegnazioni di diritti d'uso è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata. Tale vincolo non si applica nel caso di richieste di assegnazione di diritti d'uso di numerazioni utilizzate per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove

tipologie di servizi differenti da quelli offerti sulla numerazione precedentemente assegnata, nonché per la numerazione di cui all'art.8, comma 3. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.

8. La risorsa di numerazione assume uno dei seguenti stati:
   a) disponibile: risorsa utilizzabile per l'assegnazione del relativo diritto d'uso, anche provvisorio;
   b) assegnata: risorsa il cui diritto d'uso è assegnato ad un soggetto;
   c) assegnata provvisoriamente: risorsa il cui diritto d'uso è assegnato ad un soggetto per un esercizio sperimentale o per l'esecuzione di prove;
   d) riservata: risorsa non utilizzabile;
   e) utilizzata: risorsa impiegata per fornire servizio;
   f) in latenza: risorsa temporaneamente indisponibile per l'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente ovvero per l'utilizzo da parte dell'operatore per un utente finale diverso dal precedente utilizzatore.

Si indicano, inoltre, con il termine:
- "restituite" le risorse di numerazione riconsegnate all'Amministrazione competente dal soggetto assegnatario per cause diverse tra le quali la sopravvenuta cessazione dell'attività o di un servizio ovvero per valutazioni di ordine commerciale;
- "revocate" le risorse di numerazione che l'Amministrazione competente ha ritirato al soggetto assegnatario.

9. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono sospesi o revocati, se del caso anche con provvedimento d'urgenza, nel caso di utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti sono revocati nel caso di cessazione del servizio da parte del titolare dei medesimi ovvero in caso di revoca del titolo autorizzatorio. I diritti d'uso delle risorse di numerazione possono altresì essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso di:
   a) modifica dei termini del titolo;
   b) risorse non utilizzate entro il termine temporale prescritto a partire dall'assegnazione;
   c) necessità di sopperire a situazioni di insufficienza di risorse rispetto alle richieste.

10. Nel caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore *Recipient*.

11. Nel caso di revoca o di restituzione dei diritti d'uso di numerazioni assegnate a blocchi, qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su reti di altri operatori, i diritti d'uso dell'intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma all'operatore sulla cui rete è configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco.

12. I diritti d'uso delle numerazioni assegnate ad un operatore, in caso di trasferimento dell'attività ad altro operatore, sono assegnati, con i relativi oneri, a quest'ultimo operatore subentrante.

13. L'assegnatario dei diritti d'uso delle numerazioni che intende trasferire tali diritti ad altro soggetto, inoltra richiesta all'Amministrazione competente, la quale fornisce il proprio nulla osta al trasferimento di norma entro tre settimane.

14. Una risorsa utilizzata diventa disponibile per una successiva utilizzazione da parte di un diverso utilizzatore dopo un periodo di latenza la cui durata minima è specificata per ciascun tipo di numerazione.

15. L'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito *web* le tabelle aggiornate dello stato delle diverse numerazioni, con l'indicazione dell'operatore a cui risultano assegnate le singole numerazioni o i blocchi di numerazioni e la relativa data di assegnazione. Nel caso di numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, le tabelle recano anche il fornitore del servizio che opera su ciascuna numerazione ed il tipo di servizio offerto.

Articolo 5
(Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione)

1. La norma di riferimento per l'uso delle numerazioni è la Raccomandazione UIT-T E.164. Il codice 00 identifica le chiamate internazionali.

2. L'operatore di origine o, dove applicabile, il soggetto titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, stabilisce, anche mediante accordi con i fornitori di servizi, i prezzi applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;
   b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.

3. Il soggetto titolare dei diritti d'uso della numerazione che attiva la fornitura di un servizio o di contenuti destinati alla clientela finale tramite l'utilizzo di una specifica numerazione per servizi a sovrapprezzo, comunica all'Amministrazione competente i dati anagrafici del fornitore del servizio o di contenuti e la tipologia di servizio offerto.

4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale è effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione può limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E' ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto,

di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non può essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non è sottoposto ad alcuna tassazione.

5. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazioni elettroniche o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni o il fornitore di contenuti assicura, nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse e relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, la corretta indicazione del prezzo della chiamata da rete fissa e mobile nelle modalità previste dal precedente comma 4, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.

6. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta e completa informazione sul prezzo applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

7. La terminologia di uso comune "numero verde" è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, con qualunque mezzo diffuse, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato, a qualunque rete appartenga il chiamante. Nelle informazioni e nella pubblicità sono rese note le eventuali restrizioni all'accessibilità di cui al successivo articolo 16, comma 1.

8. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata può essere soggetta a revoca.

Articolo 6
(Identificazione della linea chiamante)

1. Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza.

2. La fornitura della prestazione di cui al comma 1 avviene conformemente alle norme in materia di tutela dei dati personali.

3. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all'utente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione all'operatore di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dall'utente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per

servizi di emergenza, sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.

4. Nel transito attraverso una rete, il CLI non è ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali.

5. Resta in capo all'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all'utente che origina la comunicazione la responsabilità, per le comunicazioni dirette a numerazioni E.164 del presente piano che prevedono il coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4.

6. Nel caso di chiamate trasferite, il CLI presentato all'utente chiamato è quello della linea chiamante originaria.

7. In nessun caso possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonché numerazioni non decadiche.

Articolo 7
(Numerazione geografica)

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione geografica, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi sono riportati nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La lunghezza massima del numero geografico è di 11 cifre. I numeri geografici con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.

3. I numeri geografici hanno la struttura descritta di seguito:

- per lunghezza del numero pari a 10 cifre:

0 X $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=1\div8$
0 YW $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=1\div7$
0 ZKJ $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=1\div6$

- per lunghezza del numero pari a 11 cifre:

0 X $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8U_9$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=2\div9$
0 YW $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=2\div8$ } e con $U_1 = 1$
0 ZKJ $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con $U_i = 0 \div 9$ e $i=2\div7$

dove : X = indicativo di distretto ad una cifra,

YW = indicativo di distretto a due cifre,
ZKJ = indicativo di distretto a tre cifre,
e X, Y e Z diversi da zero.

4. Le numerazioni geografiche vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui con le ultime quattro cifre da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici esclusivamente nell'ambito distrettuale. L'Autorità si riserva di valutare le modalità per eventualmente estendere l'utilizzo nomadico all'intero territorio nazionale.

6. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili, ovvero su terminali che impiegano per l'accesso tecnologie radio, per realizzare servizi di comunicazioni a mobilità limitata alle condizioni ed entro la zona stabilite dalle pertinenti disposizioni.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 8
(Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono assegnati agli operatori sulla base di codici a tre cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici con la medesima seconda cifra.

2. Le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY $U_1U_2U_3U_4U_5U_6(U_7)$ con $X=2\div9$, $Y=0\div9$, $U_i=0\div9$ e $i=1\div7$.

Le numerazioni del tipo 31 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div8$ sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediate le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di 100.000 numeri.

Le numerazioni del tipo 30 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div8$ sono riservate per usi futuri.

3. I codici 37X (con X=0..9), sono assegnabili esclusivamente come codici per servizi di comunicazione mobili e personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli operatori mobili virtuali da utilizzare, per i clienti di tali ultimi operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY.

4. La lunghezza massima del numero per i servizi di comunicazioni mobili e personali è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.

5. I codici per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei "*Routing Number*" nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica.

6. Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice è riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non può essere uguale a 3.

7. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. Gli operatori definiscono le modalità affinché l'utente possa continuare ad usufruire del numero entro il predetto periodo, ferme restando in ogni caso le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno 30 giorni in anticipo, della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.

Articolo 9
(Numerazioni per servizi interni di rete)

1. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi, correlati con la specifica rete ed i relativi sistemi di segnalazione e tariffazione, inclusi i servizi di natura ancillare che completano il servizio di comunicazione di base, quali ad esempio la fornitura di informazioni sul traffico effettuato, la verifica del credito, il trasferimento di chiamata, la presentazione del numero chiamante, ecc. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è comunque subordinata al rispetto delle vigenti normative in quanto applicabili.

2. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:

$4X\ U_1 \ldots U_n$ con $X = 0,1,2$ $U_i = 0 \div 9$ e $i = 1 \div n$ ed $n \leq 12$

3. Sulle numerazioni 40 $U_1 \ldots U_n$ sono offerti esclusivamente servizi a titolo gratuito per il chiamante. Il prezzo massimo delle chiamate alle numerazioni interne di rete con X uguale a 1 o 2 è riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. L’utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso. Resta ferma la possibilità, per l’Autorità, di definire l’uso armonizzato di alcuni codici e numeri in decade 4 per servizi di particolare finalità, a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

5. L’utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all’Autorità ed all’ Amministrazione competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato e la descrizione esaustiva del servizio espletato.

6. Le numerazioni per servizi interni di rete non possono essere utilizzate per l’offerta di servizi a sovrapprezzo.

7. L’accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di *Carrier Selection* o *Carrier Preselection*, è effettuato in modalità “*easy access*” mediante l’utilizzo del codice di selezione, di cui all’articolo 24, assegnato all’operatore medesimo.

8. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell’operatore in modalità “*easy access*”, la lunghezza massima della numerazione a codice 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 14 cifre, "4" iniziale compreso.

Articolo 10
(Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)

1. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione telefonica nomadici.

2. Le numerazioni di cui al precedente comma 1 hanno la seguente struttura:

$$5\ X\ U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8\ ,\quad \text{con } X=0\div9,\quad U_i=0\div9\quad e\quad i=1\div8$$

3. Il codice 55 (cioè X=5) è impiegato per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica nomadici.

4. I rimanenti codici 5X, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future.

5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun operatore non più di 50 blocchi.

6. I prezzi delle chiamate verso numerazione a codice 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente.

Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali la soglia suddetta è pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 11
(Numerazione per servizi di accesso ad Internet)

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità "*dial-up*" ad Internet. Il prezzo applicato include soltanto il trasporto e la gestione della comunicazione ed esclude ogni tipo di sovrapprezzo.

2. Le numerazioni relative ai codici di cui al precedente comma 1 hanno la struttura descritta di seguito:
   a) 700 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
   numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet senza oneri per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
   b) 701 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
   numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti. La titolarità del prezzo della chiamata è dell'operatore di origine.
   c) 702 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
   e
   709 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
   numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
   La titolarità del prezzo della chiamata è dell'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione.

3. I rimanenti codici 70X, con X=3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X≠0 e Y=0÷9, sono riservati per esigenze future.

4. Per le chiamate alle numerazioni di cui al comma 2 lettere b) e c), i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato A.

5. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 12
(Numeri per servizi di emergenza)

1. I numeri per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e sono stabiliti, così come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 76, comma 1), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri.

2. I numeri per i servizi di emergenza attualmente assegnati sono:

Numero	Servizio	Assegnato a
112	Pronto Intervento	Ministero della difesa (Carabinieri)
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero dello sviluppo economico
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

3. Il numero 112 è altresì riservato per fornire il servizio relativo al numero di emergenza unico europeo.

4. L'accesso ai servizi di emergenza è senza alcun onere per l'utente chiamante.

5. Gli operatori assicurano l'accesso ai servizi di emergenza direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

Articolo 13
(Numeri per servizi di pubblica utilità e servizi armonizzati a valenza sociale)

1. L'Autorità stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilità e può modificare od eliminare gli esistenti.

2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale.

3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, il ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle regioni, accerti la necessità dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, verificata la disponibilità di un numero, lo assegna all'Amministrazione richiedente.

4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:

Numero	**Servizio**	**Assegnato a**
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1544	Servizi della Polizia penitenziaria	Ministero della giustizia

5. Il codice 116 è riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale.

6. Le numerazioni di cui al comma 5 hanno la struttura 116 $U_1U_2U_3$ e sono assegnate dagli uffici dell'Autorità, a seguito di richiesta, al ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è destinata dalle pertinenti norme comunitarie, per lo svolgimento dei servizi secondo le condizioni stabilite dalle stesse norme comunitarie, come segue: "116000", riservato per "Linea diretta per i minori scomparsi"; "116111", riservato per "Linea diretta di assistenza ai minori"; "116123", riservato per "Linea diretta di sostegno emotivo".

7. L'accesso ai servizi di pubblica utilità ed ai servizi armonizzati europei a valenza sociale è senza alcun onere per l'utente chiamante.

8. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

9. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 14
(Numeri per servizi di comunicazione sociale)

1. L’Autorità può stabilire nuovi numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti.

2. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all’utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale.

3. Qualora per un servizio riconosciuto di interesse sociale, il Ministero, competente in base all’organizzazione del Governo vigente nella materia oggetto del servizio, accerti la necessità dell’assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo assegna al Ministero richiedente.

4. L’accesso ai servizi di comunicazione sociale è senza alcun onere per l’utente chiamante.

5. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:

196 XY con X=2÷9 e Y=1÷6

I numeri 196XY con valori di X e/o di Y diversi da quelli indicati nella struttura precedente sono riservati per utilizzi futuri.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi

Articolo 15
(Numeri per servizi di assistenza clienti "*customer care*")

1. Il numero di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un fornitore di servizi di comunicazione o di risorsa correlata di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo adeguato alle esigenze degli utenti secondo le disposizioni della normativa applicabile, al quale è possibile, tra l’altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo, gestire il blocco selettivo delle chiamate. I numeri sono univoci a livello nazionale.

2. Gli operatori non utilizzano numerazione con addebito, in tutto o in parte, al chiamante per l'accesso dei propri clienti allo sportello di assistenza per la fornitura del servizio di assistenza di cui al comma 1.

3. Per il servizio di assistenza clienti sono assegnati numeri brevi a tre cifre a codice 1 nonché numeri a 4 e 6 cifre aventi la struttura di seguito descritta:

a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9
b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9

I numeri 194X, con X=0 o X=1, sono riservati per esigenze future.

4. Solo gli operatori nazionali, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a numeri brevi a tre cifre di assistenza clienti, ferma restando la possibilità di assegnare numeri brevi a tre cifre per il servizio di assistenza clienti a soggetti che non rientrano nella categoria suddetta, sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori.

5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto per il proprio servizio di assistenza clienti all'assegnazione di un numero a quattro cifre.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 16
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il fornitore del servizio può limitarne l'accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:
a) 800 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con U_i=0÷9 e i=1÷6
b) 803 $U_1U_2U_3$ con U_i=0÷9 e i=1÷3

I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.

3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.

4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono assegnati agli operatori su base singolo numero. Alla domanda di assegnazione deve essere allegata la richiesta del fornitore del servizio che ha richiesto di utilizzare la numerazione.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 17
(Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi ad addebito ripartito.

2. La struttura e la modalità di addebito al chiamante, supportate dalle numerazioni con codice 84X, sono articolate su due fasce, come di seguito riportato:

a) Prima categoria (X=0,1) – al chiamante viene addebitata una quota fissa:

84	0	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6$	con U_i=0÷9 e i=1÷6
84	1	$U_1U_2U_3$	con U_i=0÷9 e i=1÷3

b) Seconda categoria (X=7,8) – al chiamante viene addebitata oltre ad una quota fissa anche una quota minutaria:

84	8	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6$	con U_i=0÷9 e i=1÷6
84	7	$U_1U_2U_3$	con U_i=0÷9 e i=1÷3

L'Autorità può definire ulteriori modalità di addebito al chiamante per le numerazioni a codice 84X (con X=2, 3, 4, 5, 9).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono assegnati agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 18
(Numerazione per servizi di numero unico o personale)

1. I codici 199 e 178 identificano la categoria specifica dei servizi di numero unico o personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata così come precisato al precedente art. 5, comma 4.

2. Le strutture delle numerazioni per servizi di numero unico o personale sono le seguenti:

a) 199 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con U_i=0÷9 e i=1÷6;

b) 178 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7

3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 199 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 178 sono assegnati agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 19
(Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. Le numerazioni utilizzabili per l'offerta di servizi a sovrapprezzo sono, di regola, a codice 89X, con X che individua in via esclusiva il contenuto di tali servizi nell'ambito delle categorie di seguito elencate:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo	892
b)	servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale	895
c)	servizi di chiamate di massa	894
d)	servizi di intrattenimento	899
e)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	899

2. La struttura delle numerazioni a codice 89X è la seguente:

a) 892 $U_1U_2U_3$ con U_i =0÷9 e i=1÷3

b1) 895 Y U_1U_2 con Y = 0÷4 U_i =0÷9 e i=1÷2

b2) 895 Y $U_1U_2U_3U_4$ U_5U_6 con Y= 5÷9, U_i =0÷9 e i=1÷6

c1) 894 Y U_1U_2 con Y = 0÷4 U_i =0÷9 e i=1÷2

c2) 894 Y $U_1U_2U_3U_4$ con Y= 5÷9, U_i =0÷9 e i=1÷4

d), e) 899 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con U_i =0÷9 e i=1÷6

Le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.

3. Le soglie di prezzo massimo, per le numerazioni a codice 89X con X=2,4,5,9 sono riportate nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano. Per servizi di raccolta fondi e per televoto è ammessa la sola tariffazione forfetaria.

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere b2), c2), d) ed e) sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b1) e c1), sono assegnati agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 892 ed 895 ha una durata di 12 mesi. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 894 ed 899 ha una durata di tre mesi.

Articolo 20
(Numerazioni già utilizzate per servizi a sovrapprezzo)

1. Per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art.19, sono utilizzabili, sino al 31 dicembre 2009, anche le numerazioni, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, di cui alla tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo	166,
b)	servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale	163 e 164
c)	servizi di chiamate di massa	163 e 164
d)	servizi di intrattenimento	144

Dall'entrata in vigore del presente Piano, non sono assegnate nuove numerazioni di cui al presente articolo.

2. La struttura di tali numerazioni è:
   a) 144 A $U_1U_2U_3U_4U_5$ con A=0,1,2,6,8, U_i =0÷9 e i=1÷5
   b) 166 A $U_1U_2U_3U_4U_5$ con A=0,1,2,6,8, U_i =0÷9 e i=1÷5
   c) 163 XY con X=0÷9 e Y=2÷9
   d) 164 XY con X=0÷9 e Y=0÷9
   e) 163 XYZ con X=0÷9, Y=0,1 e Z=0÷9

Le numerazioni a codice 144 e 166 con valori di A=3,4,5,7,9 non sono utilizzate.

3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 144, 166 i prezzi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 2 dell'Allegato 1 al presente Piano. La prima cifra A dopo i codici 144 e 166 determina lo scaglione del prezzo al chiamante

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 21
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt.19 e 20, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	**Codici associati**
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	43 e 44
c)	servizi di chiamate di massa	46 e 47
d)	servizi di intrattenimento	48 e 49
e)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	48 e 49

Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 46 e 47, per la ricezione di chiamate da rete fissa è ammesso anche l'impiego di sistemi interattivi automatici.

2. La struttura di tali numerazioni è:

$4\ X\ U_1U_2U_3$ con X=3,4,6,7,8,9, U_i =0÷9 e i=1÷3

3. Sono stabiliti i prezzi massimi per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi “una tantum” ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati su base singolo numero.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

Articolo 22
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi di informazione elenco abbonati)

1. Le numerazioni 12XY identificano, nell’ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni elenco abbonati, inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che possono essere offerti anche con caratteristiche evolute.

2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta:

12XY con X= 4÷9 Y= 0÷9

Le numerazioni 12XY con X=0÷3 e Y=0÷9 sono riservate per usi futuri.

3. Sulle numerazioni 12XY possono essere offerti esclusivamente servizi informazioni abbonati, consistenti nella fornitura:
a) del numero dell’abbonato a partire dal nominativo;
b) del nominativo a partire dal numero;
c) dall’informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dall’abbonato;
d) di ogni altra informazione contenuta nell’elenco degli abbonati o comunque connessa a tali informazioni;
e) del servizio di completamento della chiamata.

4. Il servizio, erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché delle norme per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale, è fruibile in fonia attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

5. L’operatore assegnatario della numerazione fissa il prezzo al pubblico per le chiamate dirette alla numerazione 12XY originate da rete fissa e da rete mobile, nel

rispetto dei prezzi massimi per la quota fissa alla risposta e per la quota minutaria, ovvero del prezzo massimo forfetario, ove applicabile, riportati nella tabella 1 dell'Allegato A. I medesimi limiti si applicano anche al prezzo minutario o forfetario della eventuale comunicazione effettuata tramite la prestazione di completamento della chiamata.

6. Nel caso di tassazione forfetaria il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo dopo l'effettivo completamento del servizio e cioè solo quando il cliente abbia ricevuto l'informazione richiesta ovvero l'informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dall'abbonato.

7. L'utente che richiede il completamento della chiamata è informato preliminarmente del prezzo massimo della prestazione, eventualmente attraverso esplicito riferimento al prezzo massimo già comunicato all'avvio della chiamata.

8. La prestazione di completamento della chiamata è fornita solo dopo che, ricevuta l'informazione di cui al comma 7, il cliente manifesta l'esplicita accettazione del servizio esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.

9. Il servizio informazioni abbonati può essere offerto anche utilizzando numerazioni 892 $U_1U_2U_3$. In tal caso si applicano alla numerazione tutte le norme riguardanti il servizio informazioni abbonati e la numerazione 12XY, con la sola esclusione delle modalità di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e dei prezzi massimi applicabili.

Articolo 23
(Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. L'utilizzo delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo è soggetta al rispetto della normativa vigente in tema di offerta servizi a sovrapprezzo. E' altresì soggetto alla normativa vigente in materia di blocco selettivo di chiamata.

2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle riportate nei precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 24
(Codici per selezione del vettore *Carrier Selection*)

1. La *Carrier Selection* nelle modalità *easy access* ed *equal access* è una prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. L'operatore di accesso fornisce il servizio di raccolta delle chiamate ed inoltra le numerazioni geografiche, mobili e internazionali selezionate dall'utente alla rete dell'operatore individuato dal codice di *Carrier Selection*.

2. Nella *Carrier Selection* in modalità *easy access*, l'utente fa precedere, per ciascuna chiamata, al numero del destinatario il codice dell'operatore prescelto (codice di *Carrier*

Selection), mentre in modalità *equal access*, l'instradamento verso l'operatore preselezionato è effettuato automaticamente dall'operatore di accesso senza che l'utente debba far precedere il numero del destinatario dal codice di *Carrier Selection*. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello preselezionato mediante la selezione del codice di *Carrier Selection*.

3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *Carrier Selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

4. I codici di *Carrier Selection* hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui il codice 10 identifica la categoria specifica di codice di *Carrier Selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato assegnato. Sono disponibili:

a) codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2 ÷ 8

per un totale di 49 combinazioni disponibili;

b) codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 Z = 0 ÷ 9

per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9 Y = 0, 1 Z = 0÷9 e per X = 2÷8 Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

5. Ad un soggetto avente titolo possono essere assegnati fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo viene utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

6. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di ventiquattro mesi.

Articolo 25
(Codici di accesso a rete privata virtuale)

1. I codici di accesso alle reti private virtuali consentono la selezione di una rete privata virtuale all'interno di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.

2. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

a) 1482
b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
c) 149XY con X=0,1,2,3 Y= da 2 a 9
d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 Y=0,1 Z=0÷9

3. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 26
(Numerazioni non decadiche)

1. L'uso dei caratteri "*" e "#" nelle numerazioni, è ammesso solo in accordo con quanto indicato dagli organismi internazionali di armonizzazione ed in particolare dall'ETSI, nell'ambito delle reti mobili, quali USSD (*Ustructured Supplementary Data,*) nonché nell'ambito di servizi interni di rete, ovvero in accordo a specifiche assegnazioni dell'Amministrazione competente di concerto con l'Autorità. Tali numerazioni non sono utilizzate per identificare un utente o per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

2. L'Autorità si riserva di armonizzare numerazioni che impiegano i caratteri di cui al comma 1 affinché siano impiegate per il medesimo scopo da parte di tutti gli operatori.

Articolo 27
(Numeri identificativi dei punti di segnalazione)

1. I numeri identificativi dei punti di segnalazione nazionali (NSPC - *National Signalling Point Code*) e internazionali (ISPC - *International Signalling Point Code*) sono numeri binari a quattordici bit, la cui struttura e modalità di impiego sono conformi alle Raccomandazioni della serie ITU-T Q.70x.

2. L'assegnazione degli ISPC e NSPC è effettuata su base singolo numero ai soggetti autorizzati alla fornitura di una rete telefonica pubblica.

3. I punti di segnalazione sono associati ad apparati fisicamente installati sul territorio nazionale, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalla norma ITU-T Q.708, in cui un ISPC appartenente ad un SANC (*Signalling Area/Network Code*) assegnato a uno Stato può essere utilizzato in un altro Stato con l'autorizzazione di entrambe le amministrazioni. In quest'ultimo caso, l'operatore interessato ha l'onere di ottenere l'autorizzazione dallo stato estero e presentare la stessa all'Amministrazione competente.

4. I gruppi di numeri identificativi dei punti di segnalazione internazionali sono richiesti all'ITU dall'Amministrazione competente.

5. Gli ISPC e NSPC non sono trasferibili o cedibili a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

6. Nella domanda di assegnazione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare:
   a) nominativo e indirizzo del richiedente;

b) l'ISPC o NSPC richiesto;
c) il nome univoco del punto di segnalazione indicando l'indirizzo della sua allocazione fisica;
d) in caso di trasferimento, ai sensi del comma 5, il nome del precedente operatore titolare del punto di segnalazione;
e) l'eventuale stato membro dove il punto di segnalazione sarà allocato, nel caso eccezionale di cui al comma 3;
f) gli usi dell'ISPC/NSPC nella rete, quali: STP (*Signalling Transfer Point*), SEP (*Signalling End Poin*t - *Signalling Point* senza funzionalità di STP), SCCP (*Signalling Connection Control Part*) *relay,* ISC (*International Switching Center*), GMSC (*Gateway Mobile Switching Center*), LR (*Location Register*), OMC (*Operation and Maintenance Center*), SCP (*Service Control Point*), SSP (*Service Switching Point*);
g) l'identificazione di almeno una relazione di segnalazione MTP (*Message Tranfer Part*) pianificata, indicandone nome ed indirizzo del "*distant signalling point*" e suo ISPC o NSPC, rispettivamente per la richiesta di un ISPC o NSPC.

7. L'operatore è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, al Ministero una qualsiasi variazione dei dati cui al comma 6.

8. Il periodo di latenza per i codici dei punti di segnalazione nazionale ha una durata di sei mesi.

Articolo 28
(Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)

1. Il codice OP_ID è un numero decimale a tre cifre che identifica univocamente, in ambito nazionale, un operatore. Tale codice è utilizzato nei *routing number* al fine di identificare la rete di origine oppure la rete di destinazione.

2. I codici OP_ID possono essere richiesti dai soggetti con autorizzazione per servizi telefonici disponibili al pubblico o per fornitura di una rete telefonica pubblica. A ciascun operatore è assegnato un singolo OP_ID.

3. Il codice OP_ID non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

4. I codici OP_ID possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore risulti in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 3.

5. Il codice MNC (*Mobile Network Code*) è un numero decimale a due cifre e, in conformità con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, identifica una rete mobile

nazionale ed è utilizzato all'interno del codice IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*) che a sua volta identifica un utente mobile.

6 I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, nonché dagli operatori mobili virtuali assegnatari di numerazione di utente.

7. Il codice MNC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

8. Il codice NCC (*Network Color Code*) è un numero binario a tre bit e, in conformità con quanto previsto dalla norma ETSI GSM 03.03, è utilizzato per permettere ad un terminale mobile di discriminare tra *Base Station* adiacenti.

9 I codici NCC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali anche di tipo specializzato. A ciascun operatore è assegnato un singolo codice NCC.

10. Il codice NCC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

11. I codici NCC possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore sia in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 10.

Articolo 29
(Numerazioni e codici non descritti)

1. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed all'Amministrazione competente una proposta contenente l'indicazione della risorsa di numerazione che intende utilizzare, la relativa struttura, la descrizione generale del servizio cui intende attribuire la risorsa di numerazione ed ogni altro utile elemento a supporto della richiesta. In deroga alla norma generale di cui all'art. 4, in caso di accoglimento della richiesta l'assegnazione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 30
(Norme transitorie e finali)

1. L'Autorità si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 8 entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2008.

3. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2009. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° luglio 2010 numeri in decade 4 utilizzati dagli operatori alla data di pubblicazione del presente provvedimento per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati.

4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1 luglio 2009 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi, sulle e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni.

5. Entro il 31 dicembre 2008, gli operatori titolari dei diritti d'uso per numerazioni dedicate ai servizi a sovrapprezzo ed ai servizi di numero unico e personale aggiornano l'elenco dei centri servizi e fornitori di contenuti attestati sulle numerazioni di cui sono titolari, prevedendo altresì ad integrare i rapporti contrattuali con i predetti soggetti secondo le disposizioni di cui all'art. 3.

6. I codici di cui all'art.8, comma 6, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2008, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento. Nel caso di utilizzo di codici a quattro cifre, gli operatori interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio da parte dei clienti, informano adeguatamente questi ultimi riguardo alla futura modifica della modalità di utilizzo dei servizi di accesso diretto alla segreteria telefonica e di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un codice a tre cifre.

7. Le numerazioni con codice 0878 già assegnate possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2008.

8. Ferme restando le soglie di prezzo massimo attualmente in vigore, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, entro il 30 settembre 2008 gli operatori applicano le soglie di prezzo massimo indicate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al presente Piano. Entro la predetta data, l'Autorità si riserva di rivedere la disciplina delle soglie di prezzo relativamente ai servizi di raccolta fondi.

9. L'assegnazione delle nuove numerazioni di cui all'art.19 e 21 è effettuata a partire dal 30 settembre 2008. Per le richieste pervenute entro il predetto termine, trovano applicazione, ai fini dell'assegnazione, i commi 2, limitatamente all'ultimo periodo, e 6 dell'art. 4.

10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi.

11. Il codice "456" è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.

12. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 9 dell'articolo 13.

13. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonché le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.

14. I soggetti utilizzatori dei codici di cui all'art. 27 comunicano, entro il 30 settembre 2008,gli eventuali dati non precedentemente comunicati di cui al comma 6 del predetto articolo, per gli NSCP e ISCP allo stato in uso.

Allegato 1 al Piano di numerazione

Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l’IVA.

<table>
<tr><th colspan="4">Soglie di prezzo applicabili per l’accesso da rete fissa</th></tr>
<tr><th>Articolo del Piano di Numerazione</th><th>Codice</th><th>Quota massima alla risposta (euro)</th><th>Prezzo minutario massimo (euro)</th></tr>
<tr><td>Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici</td><td>5</td><td colspan="2">Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet</td><td>701-702</td><td>0,10</td><td>0,012</td></tr>
<tr><td>709</td><td>0,10</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito</td><td>840-841</td><td colspan="2">0,10 (tariffazione forfetaria)</td></tr>
<tr><td>847-848</td><td colspan="2">Prezzo delle chiamate geografiche locali secondo il piano tariffario applicato all’utente</td></tr>
<tr><td>Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale</td><td>178-199</td><td>0,12</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Artt. 19-20 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo</td><td rowspan="2">892-895-899</td><td>0,30</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2,00 per prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td rowspan="2">894</td><td>0,0656</td><td>0,2293</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,00 per prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi
2,00 (tariffazione forfetaria) per servizi di raccolta fondi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">163-164</td><td>0,30</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2,00 per prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td>144-166</td><td colspan="2">Tabella 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art 22 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati</td><td rowspan="2">12</td><td>0,30</td><td>1,20</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,50 per prezzo forfetario</td></tr>
</table>

Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa e da rete mobile			
Articolo del Piano di Numerazione	**Codice**	**Quota massima alla risposta (euro)**	**Prezzo minutario massimo (euro)**
Art.9 – Numerazione per servizi interni di rete	41	Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell'utente	
	42	0,30	1,00
		1,50 per prezzo forfetario	
Art 21 – numerazioni per servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati	43, 46, 47, 48 e 49	2,00 (prezzo forfetario per servizi una tantum)	
		20,00 mensili, per servizi in abbonamento	
	44	0,25 (prezzo forfetario)	

Tabella 2 : Fasce di prezzo per le numerazioni con codice 144 e 166

Fascia di prezzo	**Numerazione**	**Quota alla risposta (euro)**	**Prezzo minutario (euro)**
1°	144-**0**-UUUUU 166-**0**-UUUUU	0,0656	0,2293
2°	144-**2**-UUUUU 166-**2**-UUUUU	0,0656	0,3280
3°	144-**6**-UUUUU 166-**6**-UUUUU	0,0656	0,4917
4°	144-**8**-UUUUU 166-**8**-UUUUU	0,0656	0,7871
5°	144-**1**-UUUUU 166-**1**-UUUUU	0,0656	1,3118

08A05150

DELIBERAZIONE 11 giugno 2008.

Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008. (Deliberazione n. 42/08/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 304/03/CONS, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;

VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate *Retail* e *Wholesale* formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2004;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di

imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.208 del 07 settembre 2006;

VISTE le offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2006 di servizi trasmissivi a capacità dedicata, pubblicate in data 30 marzo 2006, relativamente ai collegamenti diretti *wholesale*, ed in data 11 maggio 2006 e successivamente in data 18 settembre 2006, relativamente ai circuiti *terminating e trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale;

VISTA l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2006, pubblicata in data 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata in data 27 settembre 2006, ai sensi dell'art.41, comma 1 della delibera n. 417/06/CONS;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativa ai circuiti *terminating e trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, pubblicata in data 31 ottobre 2006;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativa ai circuiti *terminating e trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, pubblicata in data 30 ottobre 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

A) IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi degli artt. 15 e 16 della delibera n. 45/06/CONS Telecom Italia ha pubblicato, in data 30 marzo 2006, l'offerta di riferimento dei collegamenti diretti *wholesale* (CD *wholesale*) ed, in data 11 maggio 2006, l'offerta di riferimento 2006 dei

servizi trasmissivi a capacità dedicata denominati “Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale”.

2. L’Autorità, in data 22 maggio 2006, ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117, l’avviso di avvio del procedimento istruttorio per valutare la conformità dell’offerta di riferimento 2006 al quadro normativo vigente ed eventualmente disporne la modifica.

3. Nel corso del procedimento gli Operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, Telecom Italia, Verizon, Vodafone, Welcome Italia e Wind hanno prodotto, illustrandoli anche nel corso di un’audizione, i propri commenti relativi alle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento 2006 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) ed ai collegamenti diretti *wholesale*.

4. Telecom Italia ha, inoltre, illustrato all’Autorità i criteri tecnici ed economici sottostanti la struttura della suddetta offerta di riferimento 2006.

5. Alla luce dei documenti inviati dagli Operatori ed in relazione agli ulteriori e complessi approfondimenti istruttori resisi necessari, l’Autorità ha prorogato i termini del procedimento istruttorio, pubblicando il relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164, del 17 luglio 2006.

6. In data 10 agosto 2006, gli Uffici dell’Autorità, nel rilevare la non completa aderenza al quadro normativo vigente dell’offerta di riferimento 2006 di servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *trunk e terminating*, Flussi di Interconnessione e raccordi di centrale) pubblicata l’11 maggio 2006, hanno richiesto a Telecom Italia di adeguare le condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento in questione. Telecom Italia ha nuovamente pubblicato (in data 18 settembre 2006) le condizioni tecniche ed economiche di tale offerta. L’Autorità non ha, altresì, richiesto variazioni all’offerta di riferimento relativa ai collegamenti diretti *wholesale* pubblicata il 30 marzo 2006.

7. L’Autorità, in data 11 ottobre 2006, ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 l’avviso relativo ai nuovi termini del procedimento istruttorio per la valutazione ed eventuale modifica dell’offerta di riferimento 2006 ripubblicata da Telecom Italia in data 18 settembre 2006 di servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *trunk e terminating*, Flussi di Interconnessione e raccordi di centrale).

8. Alcuni Operatori hanno inviato all’Autorità, oltre ad averle successivamente presentate in audizione, ulteriori memorie e documenti in merito alle condizioni tecniche ed economiche ripubblicate nell’offerta di riferimento 2006 di cui al punto precedente. L’Autorità ha, altresì, convocato in audizione Telecom Italia al fine di

acquisire maggiori informazioni sui criteri tecnici ed economici sottostanti la riformulazione dell'offerta di riferimento del 18 settembre 2006.

B) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

9. Telecom Italia è destinataria degli obblighi regolamentari derivanti dalla delibera n. 45/06/CONS concernente i mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE). Telecom Italia è, inoltre, ai sensi della stessa delibera, destinataria di obblighi relativi alla fornitura dei relativi servizi accessori, quali i Flussi di Interconnessione ed i Raccordi interni di centrale. In particolare, la delibera n. 45/06/CONS pone in capo a Telecom Italia, nella fornitura dei servizi inclusi nei mercati 13 e 14, obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, di accesso a determinate risorse di rete, nonché obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

10. Le offerte di riferimento dei servizi trasmissivi a capacità dedicata pubblicate da Telecom Italia in data 11 maggio 2006, 18 settembre 2006 e le successive, pubblicate ad ottobre di ogni anno per gli anni seguenti (2007, 2008) sono, pertanto, soggette alle prescrizioni contenute nel quadro normativo derivante dalle analisi dei mercati 13 e 14.

11. I segmenti *terminating* e *trunk*, del "nuovo quadro" regolamentare, sostituiscono i circuiti parziali ed i collegamenti diretti *wholesale* del "vecchio quadro". I flussi di interconnessione ed i raccordi interni di centrale sono invece riproposti, nel "nuovo quadro", come servizi accessori in modo analogo al "vecchio quadro". Si richiama che, nel quadro normativo precedente alla delibera n. 45/06/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dei circuiti parziali[1] e delle infrastrutture trasmissive di interconnessione[2] sono contenute nell'offerta di riferimento relativa ai servizi di interconnessione per la fornitura di servizi telefonici su rete fissa (mercati 8-9-10), mentre i collegamenti *diretti wholesale* costituiscono un'offerta di riferimento a sé stante. Viceversa, nel "nuovo quadro", i circuiti *terminating* e *trunk*, i flussi di interconnessione ed i raccordi interni di centrale, costituiscono una sola offerta di riferimento, ossia quella relativa ai mercati 13 e 14.

---

[1] I Circuiti parziali sono finalizzati a consentire ad un Operatore interconnesso la fornitura al cliente finale di un servizio di linee affittate e sono realizzati mediante un collegamento dalla sede cliente fino al punto di interconnessione con il nodo dell'Operatore.

[2] Nello specifico l'offerta di Riferimento 2006 contiene le condizioni economiche dell'Infrastruttura trasmissiva di interconnessione che si differenzia a seconda della localizzazione del Punto di Interconnessione. Nel caso di PdI presso un sito adiacente al nodo di Telecom Italia l'infrastruttura trasmissiva comprende il raccordo trasmissivo tra il "sito" e la sala trasmissione di Telecom Italia. Nel caso di PdI posto presso il nodo dell'Operatore, Telecom Italia fornisce il collegamento trasmissivo a 2Mbit/s, a 34 Mbit/s o a 155 Mbit/s tra il nodo di Telecom Italia ed il nodo dell'Operatore.

12. Il quadro regolamentare di riferimento definito dalla delibera n. 45/06/CONS disciplina, inoltre, il periodo transitorio che va dalla pubblicazione della delibera medesima fino al completamento del processo di migrazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura di servizi intermedi[3] a capacità trasmissiva dedicata e servizi accessori, dal "vecchio quadro" verso gli analoghi servizi definiti nel "nuovo quadro".

13. Con riferimento al periodo transitorio richiamato al punto precedente, l'art. 15, comma 1 della delibera n. 45/06/CONS prevede che Telecom Italia pubblichi, e mantenga in vigore nelle more della migrazione al nuovo quadro, le condizioni tecniche ed economiche dei collegamenti diretti *wholesale* per ogni distanza chilometrica e capacità trasmissiva di cui alla delibera n. 440/03/CONS.

14. L'art. 15, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS prescrive che "I prezzi dei circuiti diretti *wholesale* che rientrano nei segmenti *terminating* fino a 155 Mbps sono ridotti di una percentuale calcolata sulla base delle efficienze conseguite nell'offerta dei circuiti diretti *wholesale* nell'esercizio contabile 2004 e degli obblighi di orientamento al costo in capo ai servizi inclusi nel mercato n. 13".

15. L'art.16, comma 4, della delibera n. 45/06/CONS prevede che la migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti *wholesale*, ai segmenti *terminating* e *trunk*, di cui all'art. 15 della stessa delibera, si concluda entro 15 mesi dall'approvazione della relativa offerta di riferimento 2006 da parte dell'Autorità.

16. Ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, art.15 comma 1, Telecom Italia ha quindi pubblicato, il 30 marzo 2006, l'offerta dei collegamenti diretti *wholesale*, consentendo agli Operatori di continuare ad utilizzare l'offerta dei servizi di trasporto dedicato in vigore, in attesa che il processo di migrazione, di cui alla predetta delibera, verso i segmenti *trunk* e *terminating* venisse completato.

17. Telecom Italia, in ottemperanza all'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha, inoltre, pubblicato le offerte di riferimento per i Circuiti *Terminating e Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale per gli anni 2007 (pubblicata il 31 ottobre 2006) e 2008 (pubblicata il 30 ottobre 2007).

18. Ai sensi della delibera n. 45/06/CONS[4], nelle more della migrazione ai servizi definiti dal nuovo quadro normativo (*trunk e terminating*), da avviare a partire

---

[3] Collegamenti diretti *wholesale*, per l'acquisto di capacità trasmissiva tra Point Of Presence -PoP- degli Operatori; circuiti parziali, per l'acquisto di capacità dedicata dal PoP alla sede d'utente in ambito distrettuale; collegamenti trasmissivi/raccordi di centrale, per il collegamento del PoP al nodo di consegna di Telecom Italia.

[4] L'art.15, comma 3, riporta che "a partire dall'offerta di riferimento 2006 e fino al completamento della procedura di migrazione di cui al presente articolo, i prezzi dei circuiti parziali sono fissati ai valori

dall'approvazione dell'offerta di riferimento 2006 relativa ai mercati 13 e 14, sono in vigore dal 2006 le condizioni economiche dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione e dei Circuiti Parziali, contenute nell'offerta di riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 2 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

19. In conclusione, nelle more dell'approvazione, secondo il "nuovo quadro", dell'offerta di riferimento 2006 dei servizi di fornitura di capacità trasmissiva dedicata, e dell'avvio e conclusione del processo di migrazione, Telecom Italia ha applicato, nel 2007 e nel 2008, per i suddetti servizi, le condizioni tecnico-economiche vigenti ai sensi del precedente quadro regolamentare e di seguito riportate:

- Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione e Circuiti Parziali dell'offerta di riferimento di interconnessione del 26 luglio 2006 pubblicata ai sensi della delibera n. 19/06/CIR (condizioni poi ribadite nell'offerta di riferimento 2006 del 27 settembre 2006 ripubblicata ai sensi dell'art.41 della delibera n. 417/06/CONS);

- Collegamenti diretti *wholesale* dell'offerta di riferimento pubblicata il 30 marzo 2006.

C) L'OFFERTA DEI CIRCUITI DIRETTI *WHOLESALE (pubblicata il 30 marzo 2006)*

20. L'offerta di riferimento dei circuiti diretti *wholesale*, approvata con la delibera n. 440/03/CONS, è articolata in un'offerta *standard*, una pluriennale ed una pianificata. L'offerta *standard* è riferita a contratti di durata minima pari ad un anno per circuiti fino a 2,5Gbps ed è articolata, per velocità superiori o uguali a 64 kbit/s, in due fasce di prezzi in base ai volumi di spesa annua dell'operatore richiedente (fino a 3 milioni di euro ed oltre 3 milioni di euro). L'offerta pluriennale è relativa a contratti di durata minima di 2 o 3 anni per collegamenti diretti numerici di velocità superiore o uguale a 64 kbit/s fino a 2.5 Gbit/s ed è articolata in due fasce di prezzi in base ai volumi di spesa annua dell'operatore richiedente (fino ed oltre 3 milioni di euro). L'offerta pianificata è, invece, accessibile agli operatori per ordini, in un anno, superiori a 100 circuiti diretti numerici di velocità pari o superiore a 2Mbps, e consente di pianificare le richieste su basi trimestrali ed annuali. Tale offerta permette, inoltre, di usufruire di un contributo di attivazione scontato e di uno SLA di *provisioning* migliorativo rispetto a quello valido per l'offerta *standard*.

---

approvati nell'offerta di riferimento 2005 di cui alla delibera n. 1/05/CIR." La delibera n. 19/06/CIR ha successivamente disposto le suddette condizioni per l'OIR 2006.

21. In data 30 marzo 2006, Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della delibera n. 45/06/CONS, una nuova offerta di riferimento di collegamenti diretti *wholesale* con alcune modifiche sostanziali rispetto alla precedente offerta approvata con la delibera n. 440/03/CONS. In particolare, Telecom Italia ha eliminato l'articolazione dei prezzi per fasce di spesa, prevedendo solo l'offerta *standard* e quella pianificata.

22. Telecom Italia ha dichiarato all'Autorità che la suddetta offerta di riferimento del 30 marzo 2006, relativa ai collegamenti diretti *wholesale* (CD *wholesale*), ottempera a quanto disposto dall'art. 15 comma 2 della delibera n. 45/06/CONS, in quanto contiene condizioni economiche che consentono un risparmio medio, per gli operatori, del 15% rispetto al precedente listino *standard*.

23. Telecom Italia ha, inoltre, precisato di aver applicato la riduzione percentuale dei prezzi prevista dalla delibera n. 45/06/CONS, all'art.15 succitato, a tutto il parco di circuiti diretti *wholesale*, indipendentemente dalla loro articolazione in *trunk* e *terminating*. Ciò al fine di evitare la complessa e lunga analisi necessaria ad identificare i circuiti che rispettano i requisiti dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS.

24. Gli Operatori hanno, tuttavia, lamentato il fatto che nella ripubblicazione dell'offerta CD *wholesale,* Telecom Italia ha eliminato ogni forma di offerta pluriennale. Gli stessi hanno, inoltre, richiesto che le condizioni economiche dell'offerta di riferimento CD *wholesale* del 30 marzo 2006 abbiano decorrenza dal 1 gennaio 2006.

25. Alcuni operatori hanno, inoltre, rappresentato che lo sconto praticato da Telecom Italia non rispecchia, a loro parere, quanto prospettato dalla delibera n. 45/06/CONS, all'art.15, e hanno richiesto all'Autorità un'attenta valutazione dell'orientamento al costo dell'offerta CD *wholesale*.

LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

26. L'Autorità ha rilevato che, nell'offerta di riferimento del 30 marzo 2006 per i collegamenti diretti *wholesale*, Telecom Italia ha rimosso la possibilità per gli operatori di accedere alle offerte pluriennali nonché alle offerte per fasce di spesa.

27. L'Autorità non ha, tuttavia, ritenuto essenziale il mantenimento delle offerte pluriennali dei circuiti diretti *wholesale*, anche nell'offerta 2006, in quanto la migrazione verso la nuova offerta di circuiti *trunk* e *terminating* avrebbe dovuto essere operativa in tempi inferiori rispetto a quelli previsti dalle offerte pluriennali.

28. L'eliminazione delle offerte pluriennali, ha comportato che l'applicazione della riduzione percentuale dei prezzi prevista dall'art. 15, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, è stata applicata esclusivamente all'offerta *standard* (ed a quella

pianificata relativamente ai contributi *una tantum*). Telecom Italia ha, in particolare, ridotto i prezzi della nuova offerta dei circuiti diretti *wholesale* rispetto all'offerta *standard*, approvata con la delibera n. 440/03/CONS, in media (per i canoni di accesso e trasporto) del 15%, sebbene per la componente di trasporto la riduzione non sia uniforme ma bensì sbilanciata a favore delle fasce a maggiore distanza chilometrica.

29. A valle delle analisi effettuate, l'Autorità ritiene che le riduzioni di prezzo proposte con l'offerta di riferimento, pubblicata il 30 marzo 2006 da Telecom Italia, per i collegamenti diretti *wholesale*, siano in linea con quanto previsto dall'art.15, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS. L'Autorità ritiene, inoltre, che ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, le condizioni economiche dell'offerta di riferimento di *CD wholesale* del 30 marzo 2006 debbano considerarsi in vigore a partire dall'1 aprile 2006.

30. Come sopra richiamato, Telecom Italia, nelle more della migrazione al nuovo quadro, ha mantenuto costanti, per il 2007 e 2008, i prezzi dell'offerta di collegamenti diretti *wholesale* del 30 marzo 2006, ed i prezzi delle Infrastrutture Trasmissive di Interconnessione e dei Circuiti Parziali dell'OIR del 27 settembre 2006.

D) L'OFFERTA DEI CIRCUITI *TERMINATING*, *TRUNK*, FLUSSI DI INTERCONNESSIONE LOCALI E REGIONALI E RACCORDI INTERNI DI CENTRALE PUBBLICATA IN DATA 11 MAGGIO 2006

31. In data 11 maggio 2006, Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di riferimento 2006 contenente le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei segmenti *trunk* e *terminating* nonché per i flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale.

32. Con la pubblicazione di tale offerta di riferimento, Telecom Italia ha identificato 186 punti di consegna presso i quali gli operatori si devono co-locare, ovvero interconnettere per acquisire i segmenti *terminating* e *trunk*.

33. Con l'invio dell'offerta di riferimento suddetta, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che le condizioni economiche in essa contenute sono state determinate applicando un tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5%.

34. Tutti gli operatori alternativi che hanno proposto contributi nel corso del procedimento (BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Verizon, Vodafone, Welcome Italia, Wind) hanno osservato, in primo luogo, che le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2006 dei servizi trasmissivi a capacità dedicata hanno subito aumenti significativi rispetto alle condizioni economiche praticate in forza del vecchio quadro regolamentare. Secondo la quasi totalità dei rispondenti alla consultazione pubblica, l'incremento dei prezzi riguarda sia i segmenti *terminating*, sia i flussi di interconnessione locali e regionali.

35. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha prodotto, su richiesta dell'Autorità, la documentazione contabile volta a giustificare la formulazione delle condizioni economiche contenute in offerta di riferimento.

36. Telecom Italia ha, in particolare, fornito la propria posizione, in merito:

- alla procedura seguita per la valorizzazione dei costi unitari di ciascun servizio trasmissivo a capacità dedicata;

- alla formulazione dei prezzi dei segmenti *terminating* e dei flussi di interconnessione;

- all'applicazione di un tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5%.

LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA

37. Nel corso del procedimento istruttorio, gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato che le condizioni tecniche poste da Telecom Italia per la fornitura dei segmenti *trunk* e *terminating* e le condizioni economiche determinate con un tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5% non erano aderenti al quadro regolamentare disposto dalla delibera n. 45/06/CONS, con particolare riferimento al tasso di remunerazione del capitale ed al numero di punti di consegna dei *trunk* e *terminating* identificati da Telecom Italia. Si osserva che la riduzione dei punti di consegna ha come principale effetto per gli Operatori, a parità di circuiti richiesti, la variazione delle lunghezze chilometriche dei flussi di interconnessione e dei segmenti *terminating*.

38. In ragione di quanto premesso, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia, in data 10 agosto 2006, di adeguare le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento dei servizi trasmissivi a capacità dedicata per il 2006, conformemente al quadro regolamentare vigente.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PUBBLICATA IN DATA 18 SETTEMBRE 2006

39. In data 18 settembre 2006, Telecom Italia ha ripubblicato l'offerta di riferimento 2006 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Tale offerta prevede, rispetto all'offerta pubblicata in data 11 maggio 2006, un incremento dei punti di consegna dei segmenti *trunk* e *terminating* ed, ai fini della determinazione delle condizioni economiche, l'applicazione di un tasso di remunerazione del capitale pari a 10,2%.

40. Alcuni Operatori, a seguito della ripubblicazione dell'offerta di riferimento, effettuata in data 18 settembre 2006, hanno rilevato che, relativamente alle condizioni

economiche, molte delle criticità riscontrate nella prima offerta di riferimento (quella pubblicata nel maggio 2006) permangono anche nella seconda pubblicazione del 18 settembre 2006, sottolineando in particolare che:

- i prezzi (accesso più trasporto) dei flussi di interconnessione a 2Mbps risultano aumentati di circa il 15 % rispetto alla OIR 2006 approvata con la delibera n. 19/06/CIR;

- i prezzi (accesso più trasporto) dei flussi di interconnessione ad alta capacità (34Mbps e 155Mbps), sulla breve distanza, risultano aumentati, in media, dell'80% rispetto alla OIR 2006 approvata con la delibera n. 19/06/CIR;

41. Tali Operatori hanno, pertanto, richiesto che l'Autorità intervenga effettuando le opportune verifiche al fine di ridurre i prezzi dei flussi di interconnessione suddetti.

LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' IN MERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2006, PUBBLICATA IN DATA 18 SETTEMBRE 2006, IN OTTEMPERANZA AL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE

42. L'Autorità, nel corso della fase istruttoria, ha acquisito da Telecom Italia i documenti e le informazioni contabili relative agli esercizi 2004 e 2005, al fine di verificare se le condizioni economiche pubblicate nell'offerta di riferimento 2006 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro normativo fossero giustificate.

43. Dalle analisi di tali documentazioni risulta che Telecom Italia ha determinato le condizioni economiche dei servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, allocando, come costi totali di tali servizi, tutti i costi afferenti ai circuiti parziali, circuiti diretti *wholesale*, circuiti diretti venduti internamente dalla divisione *wholesale* e flussi di interconnessione. I costi totali dei servizi trasmissivi a capacità dedicata sono stati successivamente ri-allocati, sulla base della nuova configurazione impiantistica, ai segmenti *trunk*, *terminating* e flussi di interconnessione locali e regionali.

44. Con riferimento alle condizioni economiche l'Autorità ha rilevato che i prezzi dei flussi di interconnessione mostrano rilevanti aumenti se comparati con l'offerta delle Infrastrutture Trasmissive di Interconnessione attualmente vigente (OIR del 27 settembre 2006). Viceversa, i prezzi dei segmenti *terminating* e *trunk* (in tal caso sono stati considerati i prezzi proiettati al 2008 sulla base del *network cap* di cui alla delibera n. 45/06/CONS), come mostrato nelle tabelle seguenti, risultano paragonabili rispettivamente, sebbene con tutti i limiti che tale confronto possa presentare, con i

prezzi dei circuiti parziali (OIR del 27 settembre 2006) e con quelli relativi ai collegamenti diretti numerici *wholesale* (offerta di riferimento del 30 marzo 2006).

Terminating (OR 2008 30.10.2007) vs	**5 Km**		**15 Km**		**25 Km**	
Circuiti parziali (OIR 2006 27.09.2006)	circuito parziale(1)	terminating	circuito parziale(1)	terminating	circuito parziale(1)	terminating
2 Mbit/s	411,48	309,60	602,53	536,57	792,47	745,79
34 Mbit/s	2.706,77	2.520,54	3.927,24	3.506,26	5.006,73	4.318,24
155 Mbit/s	7.347,75	6.092,96	10.131,42	12.000,38	13.876,96	16.329,86

(1) contributo una tantum spalmato su 12 mesi

La tabella precedente mostra un incremento delle condizioni economiche per flussi a 155 Mbps e distanze superiori ai 10 Km. Negli altri casi si osserva una riduzione dei prezzi.

Nella tabella seguente è mostrato un confronto tra i costi dei circuiti *trunk* (con prezzi proiettati al 2008) e la componente di trasporto dei *CDN wholesale* (offerta di riferimento del 30 marzo 2006), a parità di distanza chilometrica.

Trunk (OR 2008 30.10.2007) vs	**60 Km**		**300 Km**		**400 Km**	
Trasporto CDN (OR 30.03.2006)	CDN - trasporto	trunk	CDN - trasporto	trunk	CDN - trasporto	trunk
2 Mbit/s	1.700,40	1.249,80	2.564,40	2.250,60	2.582,40	2.267,60
34 Mbit/s	9.979,80	9.979,80	16.603,80	16.603,80	16.791,80	16.791,80
155 Mbit/s	27.924,00	22.496,40	45.424,80	40.510,80	45.995,80	40.816,80

Relativamente alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione, tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, hanno segnalato forti criticità dovute all'aggravio dei costi che occorrerebbe sostenere per l'acquisizione all'ingrosso di tali servizi trasmissivi nell'ambito del nuovo quadro.

Nella tabella seguente è mostrato un confronto, su varie fasce chilometriche, tra i prezzi di acquisto dei flussi di interconnessione, utilizzando l'offerta vigente (OIR 2006 del 27 settembre 2006) ed i prezzi dell'offerta di riferimento, proposta da Telecom Italia per i mercati 13-14, relativi ai flussi di interconnessione regionali, con prezzi proiettati al 2008 applicando il *network cap* di cui alla delibera n. 45/06/CONS.

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI	5 Km		20 Km		40 Km		60 Km		120 Km	
	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2008(2)	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2008(2)	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2008(2)	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2008(2)	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2008(2)
Trasporto 2 Mbit/s	99,43	100,67	397,72	402,70	497,70	503,96	597,68	605,23	610,33	618,00
Trasporto 34 Mbit/s	968,05	851,00	3.872,18	3.404,02	6.605,48	4.255,02	9.338,78	5.106,02	9.936,73	5.212,23
Trasporto 155 Mbit/s	2.642,10	3.198,37	10.568,38	12.793,48	18.028,40	17.119,48	25.488,42	21.445,47	27.120,27	21.870,80
Accesso 2 Mbit/s	55,94	47,09	55,94	47,09	55,94	47,09	55,94	47,09	55,94	47,09
Accesso 34 Mbit/s	61,76	495,99	61,76	495,99	61,76	495,99	61,76	495,99	61,76	495,99
Accesso 155 Mbit/s	185,50	1935,61	185,50	1935,61	185,50	1935,61	185,50	1935,61	185,50	1935,61
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	155,37	147,76	453,66	449,78	553,64	551,05	653,63	652,32	666,28	665,09
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	1.029,81	1.346,99	3.933,95	3.900,01	6.667,25	4.751,01	9.400,55	5.602,01	9.998,50	5.708,22
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	2.827,59	5.133,98	10.753,88	14.729,09	18.213,90	19.055,09	25.673,91	23.381,08	27.305,76	23.806,41

(1) OIR 2006 del 27.09.2006 – l'accesso include costo di installazione distribuito su 12 mesi

(2) OR 2008 (MK 13-14) del 30.10.2007

45. Dalla tabella precedente si rileva un notevole aumento dei prezzi della componente di accesso per i flussi di interconnessione a 34 e 155 Mbps. La componente trasmissiva presenta aumenti su alcune distanze e velocità trasmissive. La tabella precedente, inoltre, pone in evidenza che operatori che acquistano flussi di interconnessione a 155Mbps e sono locati a distanza di qualche km dal nodo di consegna di Telecom Italia, sono fortemente penalizzati, a discapito del maggior sforzo di infrastrutturazione.

46. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorità ritiene che le condizioni di allocazione dei costi sui servizi relativi ai mercati 13 e 14 vadano riviste al fine di evitare effetti distorsivi sulla concorrenza.

47. Ai fini della valorizzazione della componente di accesso per interconnessione ad alta velocità, in considerazione della scarsità dei volumi, della configurazione produttiva e, quindi, dei relativi costi in funzione della presenza di specifici apparati trasmissivi ADM in sede cliente, si ritiene opportuno che la stessa valorizzazione debba essere orientata nell'ottica dell'efficienza allocativa. Pertanto, con particolare riferimento agli apparati trasmissivi in sede cliente, occorre fare riferimento ad un dimensionamento coerente con le finalità del servizio, considerando che talune tipologie di costi comuni - quali ad esempio gli spazi di centrale – non dovrebbero essere allocate ed altresì un'adeguata attribuzione delle attività operative per *network provisioning* e *network assurance* per gli stessi apparati utente. La valorizzazione deve inoltre prevedere l'applicazione del costo del capitale al 10,2%.

48. Alla luce delle evidenze contabili della Contabilità Regolatoria 2005 per il servizio di trasporto di interconnessione ad alta velocità, si rileva che è stata considerata una distanza pari a 16,11 Km, equivalente alla media delle distanze dei flussi di interconnessione comprensivi anche del trasporto a 2 Mbps. Tuttavia, in considerazione del fatto che il trasporto ad alta velocità risulta prevalentemente polarizzato su specifiche distanze medie, si ritiene necessario una riformulazione della valutazione che

differenzi le distanze dei flussi ad alta velocità (34 e 155 Mbps) rispetto a quelle prevalenti a 2 Mbps, anche al fine di assicurare un più stretto orientamento al costo. Anche in questo caso, la valorizzazione deve prevedere l'applicazione del costo del capitale al 10,2%.

49. In esito alle analisi svolte, l'Autorità ha stimato che i prezzi della componente di accesso e di trasporto dei Flussi di interconnessione regionali dell'offerta di riferimento pubblicata il 18 settembre 2006 devono essere rivisti come segue:

FLUSSI DI INTERCONNESSIONE REGIONALE - Revisione 2006	canone mensile di accesso	Canoni mensili per circuito per fascia di distanza					
		Fino a 20 Km	da 21 Km a 60 Km		da 61 Km a 120 Km		oltre 120 Km
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa
2 Mbps	55,33	23,65	353,93	5,96	696,59	0,25	726,20
34 Mbps	558,16	105,76	1.586,36	26,44	3.106,45	1,10	3.239,00
34 Mbps (i/f 2 Mbit/s)	658,56	105,76	1.586,36	26,44	3.106,45	1,10	3.239,00
155Mbps - 1 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	133,17	1.762,86	45,03	4.375,77	1,48	4.553,45
155Mbps - 21xVC12 (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	133,17	1.762,86	45,03	4.375,77	1,48	4.553,45
155Mbps - 2 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	266,36	3.525,72	90,07	8.752,96	2,95	9.106,89
155Mbps - 42xVC12 (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	266,36	3.525,72	90,07	8.752,96	2,95	9.106,89
155Mbps (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	399,53	5.288,58	135,10	13.128,73	4,43	13.660,34
155Mbps (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	399,53	5.288,58	135,10	13.128,73	4,43	13.660,34
622 Mbps (i/f 4 x 155 Mbit/s)	3.014,09	998,82	13.221,32	337,75	32.821,70	11,08	34.151,43
622 Mbps (i/f 2 Mbit/s)	3.588,23	998,82	13.221,32	337,75	32.821,70	11,08	34.151,43
2,5 Gbps (i/f 16 x 155 Mbit/s)	7.535,22	2.497,05	33.053,19	844,39	82.054,14	27,71	85.379,15

Ne segue che coerenti correzioni di prezzo devono essere applicate anche per i flussi di interconnessione locale.

La tabella seguente riporta, per varie fasce chilometriche, un confronto tra i costi (€/mese) di interconnessione vigenti (OIR 2006 del 27 settembre 2006), quelli derivanti dall'applicazione dell'offerta di riferimento (del 30 ottobre 2007) relativa al nuovo quadro, proposta da Telecom Italia per il 2008, ed i costi che deriverebbero applicando i prezzi rivisti dall'Autorità al punto precedente ma proiettati al 2008 mediante l'applicazione del *network cap* di cui alla delibera n. 45/06/CONS.

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI	5 Km			20 Km			40 Km			60 Km		
	OIR 2006[1]	Mk 13 e 14 2008[2]	Revisione Agcom	OIR 2006[1]	Mk 13 e 14 2008[2]	Revisione Agcom	OIR 2006[1]	Mk 13 e 14 2008[2]	Revisione Agcom	OIR 2006[1]	Mk 13 e 14 2008[2]	Revisione Agcom
Trasporto 2 Mbit/s	99,43	100,67	100,65	397,72	402,70	402,60	497,70	503,96	504,00	597,68	605,23	605,40
Trasporto 34 Mbit/s	968,05	851,00	450,00	3.872,18	3.404,02	1.800,00	6.605,48	4.255,02	2.250,00	9.338,78	5.106,02	2.700,00
Trasporto 155 Mbit/s	2.642,10	3.198,37	1.700,00	10.568,38	12.793,48	6.800,00	18.028,40	17.119,48	9.099,40	25.488,42	21.445,47	11.398,80
Accesso 2 Mbit/s	55,94	47,09	47,09	55,94	47,09	47,09	55,94	47,09	47,09	55,94	47,09	47,09
Accesso 34 Mbit/s	61,76	495,99	475,00	61,76	495,99	475,00	61,76	495,99	475,00	61,76	495,99	475,00
Accesso 155 Mbit/s	185,50	1935,61	1026,00	185,50	1935,61	1026,00	185,50	1935,61	1026,00	185,50	1935,61	1026,00
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	155,37	147,76	147,74	453,66	449,78	449,69	553,64	551,05	551,09	653,63	652,32	652,49
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	1.029,81	1.346,99	925,00	3.933,95	3.900,01	2.275,00	6.667,25	4.751,01	2.725,00	9.400,55	5.602,01	3.175,00
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	2.827,59	5.133,98	2.726,00	10.753,88	14.729,09	7.826,00	18.213,90	19.055,09	10.125,40	25.673,91	23.381,08	12.424,80

(1) OIR 2006 del 27.09.2006 - l'accesso include costo di installazione distribuito su 12 mesi.

(2) OR 2008 del 30.10.2007

Si osserva che la correzione dei prezzi proposta consente un dimezzamento dei prezzi della componente di accesso, rispetto a quanto proposto da Telecom Italia per circuiti a 155 Mbps. Per la componente di trasporto, invece, si ha un dimezzamento dei costi sia a 34 che a 155Mbps. Tuttavia, sebbene i costi della componente di accesso a 34 e 155 Mbps sono ancora superiori a quelli dell'OIR 2006 (prezzi vigenti), i prezzi della componente di trasporto sono nettamente inferiori, compensando in tal modo tale aggravio sull'accesso.

50. In conclusione, le condizioni economiche per i Flussi di Interconnessione regionali e locali, rivalutate dall'Autorità, costituiscono i prezzi iniziali 2006 del meccanismo di *network cap* ai quali applicare la riduzione percentuale di tipo IPC – X prevista dalla delibera n. 45/06/CONS a partire dall'anno 2007. Telecom Italia, pertanto, dovrà riformulare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2007 e 2008 dei servizi trasmissivi a capacità dedicata sulla base dei prezzi iniziali definiti con le modalità indicate nel presente provvedimento ed applicando le riduzioni percentuali di tipo IPC-X previste dalla delibera n. 45/06/CONS.

E) LE CONDIZIONI DI OFFERTA DEI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITA' DEDICATA NELLA FASE TRANSITORIA FINO AL COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE VERSO I SERVIZI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

51. L'Autorità ritiene che, nelle more del completamento del processo di migrazione, Telecom Italia debba continuare a fornire, per il 2008, i servizi trasmissivi a capacità dedicata e le Infrastrutture Trasmissive di Interconnessione secondo le configurazioni tecniche del vecchio quadro. Nello specifico l'Autorità ritiene che, alla luce delle evidenze contabili 2005, Telecom Italia debba mantenere invariate per il 2008 le condizioni di fornitura dei Circuiti Parziali e dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione riportate, ai sensi della delibera n. 19/06/CIR, nell'OIR 2006 del 26 luglio 2006 e successivamente ribadite nell'OIR del 27 settembre 2006.

52. L'Autorità ritiene inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS, alla luce dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia nel 2007 ed essendo rimasti invariati i prezzi dei CD Numerici *wholesale* nel 2007, Telecom Italia debba modificare i prezzi dell'offerta dei Collegamenti Diretti Numerici *wholesale* per il 2008 applicando una riduzione dei prezzi, rispetto all'offerta di riferimento del 30 marzo 2006, dell'ordine del 8% della componente di accesso per tutte le velocità, ed una riduzione dell'ordine del 20% della componente trasmissiva, per velocità superiori o uguali a 34Mbps .

53. L'Autorità ritiene, infine, che, nelle more del processo di migrazione al "nuovo quadro" che si estenderà anche al 2009, Telecom Italia debba mantenere in vigore, per il 2009, le offerte di servizi trasmissivi a capacità dedicata del "vecchio quadro" (circuiti

parziali, infrastruttura trasmissiva di interconnessione, e collegamenti diretti *wholesale*) con condizioni economiche che verranno valutate dall'Autorità.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1
(Condizioni economiche dei collegamenti diretti *wholesale*)

1. Ai sensi della delibera n. 45/06/CONS sono approvate le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di collegamenti diretti *wholesale*, pubblicata il 30 marzo 2006, per l'anno 2006 e 2007**.**

2. Telecom Italia ripubblica, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le condizioni di offerta dei collegamenti diretti numerici *wholesale*, riportate nell'offerta del 30 marzo 2006, applicando i seguenti prezzi:

CANONI MENSILI (EURO)

VELOCITA' DI TRASMISSIONE	ANNO 2008						
	CANONE DI ACCESSO		CANONE TRASMISSIVO - CLASSI DI DISTANZA DEL COLLEGAMENTO				
	Per ogni terminazione	Per ogni terminazione colocata	Fino a 60 Km	da 60 a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km.	Quota fissa	Quota al Km.	Quota fissa	Quota al Km.
1,2 - 2,4 Kbit/s	55,33		3,15	166,20	0,38	268,20	0,04
4,8 Kbit/s	55,33		3,15	166,20	0,38	268,20	0,04
9,6 Kbit/s	55,33		3,15	166,20	0,38	268,20	0,04
19,2 Kbit/s	69,17		3,15	166,20	0,38	268,20	0,04
64 Kbit/s	76,67		3,43	183,60	0,37	276,60	0,06
128 Kbit/s	133,50		4,63	238,20	0,66	418,20	0,06
256 Kbit/s	171,64		9,63	466,80	1,85	976,80	0,15
384 Kbit/s	172,61		13,5	676,80	2,22	1.291,80	0,17
512 Kbit/s	174,15		15,42	703,80	3,69	1.702,80	0,36
768 Kbit/s	174,87		19,03	889,20	4,21	2.032,20	0,40
2 Mbps	175,92	76,05	26,07	1.365,60	3,31	2.307,60	0,17
8 Mbps	703,69	304,20	104,29	5.462,40	13,25	9.239,40	0,66
34 Mbps	1.323,66	578,43	133,06	6.658,80	22,08	12.832,80	1,50
155Mbps (i/f 155 Mbit/s)	3.821,66	1.735,30	372,32	18.838,80	58,34	34.969,80	4,57
155Mbps (i/f 2 Mbit/s)	4.012,75	1.822,06	390,94	19.782,00	61,24	36.717,00	4,79
155Mbps - 1 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	3.821,66	1.735,30	122,86	6.216,60	19,25	11.541,60	1,50
155Mbps - 2 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	3.821,66	1.735,30	245,73	12.433,80	38,5	23.077,80	3,02
155Mbps - 1 TUG3 (i/f 2 Mbit/s)	3.821,66	1.735,30	122,86	6.216,60	19,25	11.541,60	1,50
155Mbps - 21xVC12 (i/f 2 Mbit/s)	4.012,75	1.822,06	129,01	6.528,00	20,21	12.117,00	1,58
155Mbps - 2 TUG3 (i/f 2 Mbit/s)	3.821,66	1.735,30	258,02	13.056,00	40,42	24.234,00	3,16
622 Mbps (i/f 4 x 155 Mbit/s)	9.554,16	4.338,24	930,80	47.098,80	145,82	87.421,80	11,41
622 Mbps (i/f 2 Mbit/s)	10.031,86	4.555,15	977,34	49.453,80	153,11	91.792,80	11,98
2,5 Gbps (i/f 16 x 155 Mbit/s)	23.885,41	10.845,60	2.327,00	117.747,00	364,55	218.553,00	28,53

3. I prezzi modificati ai sensi del comma precedente decorrono dal 1° gennaio 2008 e sono, nelle more del completamento della migrazione ai servizi

trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro (mercati 13 e 14), applicati da Telecom Italia per il 2008.

4. Restano invariate e si applicano per il 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei Circuiti Parziali e dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione determinate ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e riportate nell'offerta di Interconnessione di riferimento del 27 settembre 2006.

Articolo 2

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2006 relativa ai Servizi trasmissivi a capacità dedicata - Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale)

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'offerta di riferimento del 18 settembre 2006, di Telecom Italia per l'anno 2006 relativa ai Servizi trasmissivi a capacità dedicata - Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale- fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Telecom Italia riformula i canoni dei Flussi di Interconnessione regionali, relativi all'offerta di riferimento pubblicata il 18 settembre 2006, applicando i seguenti prezzi:

FLUSSI DI INTERCONNESSIONE REGIONALE - Revisione 2006	canone mensile di accesso	Canoni mensili per circuito per fascia di distanza					
		Fino a 20 Km	da 21 Km a 60 Km		da 61 Km a 120 Km		oltre 120 Km
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa
2 Mbps	55,33	23,65	353,93	5,96	696,59	0,25	726,20
34 Mbps	558,16	105,76	1.586,36	26,44	3.106,45	1,10	3.239,00
34 Mbps (i/f 2 Mbit/s)	658,56	105,76	1.586,36	26,44	3.106,45	1,10	3.239,00
155Mbps - 1 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	133,17	1.762,86	45,03	4.375,77	1,48	4.553,45
155Mbps - 21xVC12 (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	133,17	1.762,86	45,03	4.375,77	1,48	4.553,45
155Mbps - 2 TUG3 (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	266,36	3.525,72	90,07	8.752,96	2,95	9.106,89
155Mbps - 42xVC12 (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	266,36	3.525,72	90,07	8.752,96	2,95	9.106,89
155Mbps (i/f 155 Mbit/s)	1.205,63	399,53	5.288,58	135,10	13.128,73	4,43	13.660,34
155Mbps (i/f 2 Mbit/s)	1.435,29	399,53	5.288,58	135,10	13.128,73	4,43	13.660,34
622 Mbps (i/f 4 x 155 Mbit/s)	3.014,09	998,82	13.221,32	337,75	32.821,70	11,08	34.151,43
622 Mbps (i/f 2 Mbit/s)	3.588,23	998,82	13.221,32	337,75	32.821,70	11,08	34.151,43
2,5 Gbps (i/f 16 x 155 Mbit/s)	7.535,22	2.497,05	33.053,19	844,39	82.054,14	27,71	85.379,15

3. Le condizioni economiche dei Flussi di interconnessione Locali sono ripubblicate da Telecom Italia modificando le condizioni economiche, riportate nell'offerta di riferimento pubblicata il 18 settembre 2006, in modo coerente a quanto previsto al comma precedente.

4. Le condizioni economiche di cui ai commi 1 e 2 e 3 costituiscono i prezzi iniziali per l'anno 2006 da considerare ai fini dell'applicazione del *network cap* approvato con delibera n. 45/06/CONS.

5. I fattori di riduzione di tipo IPC-X, approvati dalla delibera n. 45/06/CONS, sono applicati ai servizi trasmissivi a capacità dedicata a partire dal 1° gennaio 2007.

6. Le condizioni economiche di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Salvo ove diversamente specificato, Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui ai precedenti articoli entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Autorità avvia, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera sul proprio sito *web*, il procedimento di definizione della migrazione tecnica/amministrativa al nuovo quadro e di valutazione dell'offerta di riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai circuiti *trunk* e *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, per il 2007 e 2008. I termini del procedimento sono comunicati sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

08A05151

DELIBERAZIONE 5 giugno 2008.

Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore multilink. (Deliberazione n. 306/08/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1998;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre 2005 (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS recante "Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTO, in particolare, l’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS in cui l’Autorità fissa i valori delle tariffe di terminazione (*glide path*) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento tra la definizione dei valori di terminazione in deroga a quelli previsti e la definizione del modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi;

VISTE le sentenze del TAR Lazio dell’11 ottobre 2007 nn. 10230/2007 e 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007, relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi di terminazione;

VISTA la delibera n. 692/07/CONS con cui si sono concluse le attività relative ai procedimenti in deroga di cui all’art. 40 della delibera n. 417/06/CONS avviati su istanza degli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali e definite, quindi, le tariffe di terminazione per le società Fastweb, BT Italia e Tiscali applicabili dalla data di istanza di deroga fino al 30 giugno 2007;

CONSIDERATO che Multilink s.p.a. ha preso parte ai procedimenti di cui sopra e che, con la delibera n. 692/07/CONS, l’Autorità ha chiarito i criteri regolamentari da applicarsi nella valutazione delle contabilità presentate dagli operatori alternativi a giustificazione dei prezzi di terminazione sulla propria rete;

VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’art 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS dall’operatore Multilink S.p.A. (ora Infracom Nework Application S.p.A.) in data 6 settembre 2006 e perfezionata in data 30 marzo 2007 con l’invio delle necessarie giustificazioni contabili, concernente l’applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall’art 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS;

CONSIDERATO che detta istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, può considerarsi valida solo a partire dalla data del 30 marzo 2007, data di invio della documentazione necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta;

VISTO l'avvio del procedimento di "Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Multilink S.p.A.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2007;

VISTA la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 8 maggio 2008 recante le "Risultanze del procedimento 'Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Multilink s.p.a. per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa'", inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 27316);

SENTITO in audizione innanzi al Consiglio, in data 14 maggio 2008, l'operatore Multilink;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1 Il procedimento istruttorio

Con la delibera n. 417/06/CONS, all'art. 40, l'Autorità ha previsto che gli operatori alternativi notificati come aventi significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi di terminazione sulla propria rete possano praticare prezzi equi e ragionevoli non superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto articolo. L'Autorità, con la medesima delibera, ha previsto altresì che gli operatori possano richiedere prezzi maggiori di quelli definiti al succitato comma 3, qualora giustificati dai costi. A giustificazione dei propri costi gli operatori devono allegare alla richiesta un'opportuna documentazione contabile ed un sistema di contabilità dei costi conformi a quanto indicato al successivo comma 5 del predetto articolo.

Sulla base di tali previsioni, l'operatore Multilink ha avanzato in data 6 settembre 2006, ai sensi dell'art 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS, un'istanza concernente la richiesta di applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art 40, comma 3, della predetta delibera, integrandola, tuttavia, soltanto in data 30 marzo 2007 con i documenti contabili previsti al comma 5 dello stesso articolo.

A seguito di tale ultimo inoltro, valutata la rispondenza di quanto prodotto dall'operatore Multilink S.p.A. alle richieste della delibera, gli Uffici dell'Autorità hanno avviato, in data 23 maggio 2007, il procedimento di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore.

Si sono tenute, nel corso dell'esame dell'istanza e della contabilità prodotta dall'operatore da parte degli Uffici, diverse audizioni con l'operatore e sono state richieste integrazioni e dettagli necessari alla verifica della rispondenza delle documentazioni contabili fornite al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria. Tale valutazione si è svolta adottando criteri analoghi a quelli già stabiliti nel corso dei procedimenti di revisione dei prezzi di terminazione relativi agli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. Al riguardo, oltre ad essere stato audito dagli Uffici nei mesi di giugno 2007 e febbraio 2008, l'operatore ha altresì preso parte a procedimenti di analisi delle contabilità degli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali, di cui alla delibera n. 692/07/CONS, attraverso l'invio di contributi, ricevendo le relazioni sui criteri contabili del 9 novembre 2007, partecipando all'audizione congiunta del 21 novembre 2007 innanzi al Consiglio, ricevendo le relazioni conclusive dell'11 dicembre 2007 e partecipando all'audizione finale innanzi al Consiglio del 18 dicembre 2007.

In data 1 febbraio 2008, Multilink S.p.A. ha comunicato la propria fusione per incorporazione con la società Infracom Network Application S.p.A., finalizzatasi in data 31 dicembre 2007. Tale società nasce dalla cessione di un ramo di azienda di Infracom Italia S.p.A. (precedentemente azionista di maggioranza di Multilink S.p.A.) e dall'incorporazione con le società Netscalibur e Multilink (entrambe appartenenti al gruppo Infracom). In ragione di tale fusione, Infracom Network Application S.p.A. dal 1 gennaio 2008 assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione, e subentrando, dunque, alla società Multilink S.p.A. anche nel presente procedimento. Tanto premesso, unicamente per semplicità espositiva, nel seguito, ci si riferirà ancora alla società Multilink ed alla sua controllante Infracom (intendendo quindi Infracom Italia S.p.A.) come entità distinte.

Sulla base delle attività istruttorie suesposte, gli Uffici hanno concluso la prima fase di analisi (c.d. fase di vigilanza) in data 8 maggio 2008, trasmettendo, per eventuali osservazioni e controdeduzioni a Multilink ed agli operatori che avevano partecipato ai procedimenti di cui alla delibera n. 692/07/CONS, una relazione sulle attività svolte recante le risultanze delle analisi della documentazione contabile predisposta da Multilink.

Con tale invio, si è avviata la seconda fase procedimentale (c.d. di contraddittorio) nel corso della quale le risultanze delle valutazioni degli Uffici sono state sottoposte agli operatori interessati ed all'operatore Multilink al fine di acquisirne le controdeduzioni per l'adozione della decisione finale. In particolare Multilink ha esposto le proprie controdeduzioni ed osservazioni, relativamente alla relazione degli Uffici, attraverso

l'invio di un proprio contributo e nel corso di un'audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità, tenutasi in data 14 maggio 2008.

Sulla scorta delle risultanze della fase di contraddittorio, gli Uffici hanno svolto ulteriori approfondimenti istruttori, i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento.

2 Le conclusioni degli Uffici in esito ai procedimenti di valutazione delle richieste di deroga

Si riassumono di seguito le conclusioni degli Uffici in esito al procedimento istruttorio di valutazione delle richieste di deroga, conclusioni che sono state già rappresentate a Multilink ed ai soggetti partecipanti al procedimento di cui alla delibera n. 692/07/CONS nella relazione dell'8 maggio 2008 (riportata in Allegato A alla presente delibera). Si rimanda all'allegato A alla presente delibera per la completa illustrazione degli aspetti di dettaglio analizzati dagli Uffici.

2.1 Criteri regolamentari

Come già definito nel corso dei procedimenti di cui alla delibera n. 692/07/CONS, anche nel caso della valutazione di Multilink gli Uffici hanno applicato quanto previsto all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS sulla rispondenza del sistema di contabilità dei costi al "*quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria*" adottando, laddove possibile, le norme vigenti in capo all'operatore *incumbent* di rete fissa anche nella valutazione del sistema di contabilità di Multilink.

In particolare, alla luce del fatto che le catene impiantistiche di Telecom Italia riflettono in maniera adeguata quelle degli operatori alternativi di rete fissa rispetto al caso di altri operatori regolati ed in considerazione del fatto che Multilink opera sullo stesso mercato di rete fissa in cui operano BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Telecom Italia, si ritiene che anche per Multilink siano applicati i criteri di definizione dei perimetri contabili previsti nel caso di tali operatori.

2.2 Base costi, ammortamenti e capitale impiegato

Multilink ha adottato, per la propria contabilità, la metodologia del costo storico pianamente allocato (HCA - FAC) adoperando, come base costi, le voci di costo provenienti dalla contabilità che alimenta i bilanci pubblici. Multilink ha altresì mantenuto le medesime vite utili ed ammortamenti impiegati nella propria contabilità generale predisposta a fini civilistici, dichiarando che è possibile garantire il raccordo

tra i dati pubblici di bilancio ed i costi impiegati in ingresso ai propri modelli di contabilità (operativi, ammortamenti e capitale residuo). Anche in questo caso, pur rilevando che la metodologia vigente per Telecom Italia è quella del costo corrente (CCA), l'uso dei costi storici, in luogo di quelli correnti, non comporta significative distorsioni in ragione del fatto che la maggior parte gli investimenti in servizi di accesso diretto risultano relativamente recenti. Valgono infatti anche per Multilink, che ha avviato gli investimenti e la vendita dei servizi di accesso diretto nel 2003, le considerazioni, già espresse con la delibera n. 692/07/CONS relativamente alle contabilità degli operatori alternativi, in merito all'equivalenza sostanziale dell'uso della metodologia HCA e quella CCA, prevista nel caso di Telecom Italia.

Sotto tale profilo, il caso di Multilink presenta un'ulteriore peculiarità. Tale società, nel 2006 (anno di riferimento per la contabilità adottata), impiegava infatti una quota sostanziale di accessi diretti in tecnologia WLL forniti dalla società controllante Infracom Italia S.p.A. attraverso un contratto infragruppo. Il bilancio 2006 di Multilink (e la relativa contabilità prodotta a giustificazione del prezzo di terminazione) presentano, tra i costi di rete, una quota elevata di costi operativi relativi alla fornitura di servizi di accesso ed interconnessione da parte della società controllante. Tali costi sono per natura di tipo corrente, dunque, anche adottando la metodologia CCA, gli stessi non subirebbero alcuna variazione.

Come nel caso degli operatori BT Italia, Fastweb e Tiscali, al fine di garantire al mercato il massimo grado di trasparenza sulla effettiva corrispondenza tra i dati contabili presentati a giustificazione delle richieste di deroga e quelli presenti nei bilanci civilistici, si ritiene opportuno che Multilink provveda a far certificare da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rispondenza dei dati utilizzati nella richiesta di deroga alle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. In ragione del fatto che una quota significativa di costi di rete è legata a rapporti infragruppo, tenuto anche conto che il ramo d'azienda che nel 2006 forniva accessi WLL a Multilink è confluito, con la stessa Multilink, nella società Infracom Network Application S.p.A., si ritiene opportuno che il revisore verifichi altresì che i prezzi di trasferimento praticati da Infracom S.p.A. nel 2006 siano in linea con i costi sostenuti dalla stessa società.

2.3 Perimetro contabile

Multilink, nella redazione della propria contabilità, ha impiegato un perimetro contabile alquanto difforme da quello adottato da Telecom Italia. Per quanto riguarda i costi di rete, le differenze sono parzialmente dovute alla diversa catena impiantistica impiegata dall'operatore nonché alla peculiare struttura dei costi prima evidenziata. Relativamente ai costi non di rete, si sono individuate numerose voci di costo, tra i costi

di IT ed i costi comuni e di struttura, che si ritengono non pertinenti al servizio di terminazione stesso.

Nel rimandare per dettagli alla relazione in allegato A, in questa sede si sottolinea che, assumendo a riferimento i criteri vigenti per Telecom Italia, si è provveduto ad individuare ed escludere tutte quelle voci di costo che non ricadono nel perimetro contabile del servizio di terminazione di un operatore di rete fissa oppure che non potrebbero comunque ricadervi, in virtù dei criteri di pertinenza e causalità dei costi.

Sono pertanto stati esclusi i costi di rete relativi alla fornitura su accessi a banda larga all'ingrosso, i contributi di attivazione, lavorazioni esterne, interventi tecnici, ecc. Tali costi, nel caso di Telecom Italia, non possono essere attribuiti al traffico, in quanto dipendenti dal numero di utenti, dal numero di attivazioni, dal numero di interventi sulla linea, ecc.. Sono stati altresì esclusi dal perimetro contabile del servizio di terminazione i costi commerciali (*marketing*, *promozioni*, ecc.), i costi relativi a funzioni di gestione dell'utenza finale (*customer care*, fatturazione all'utenza, ecc.), i costi afferenti a sistemi di rete non pertinenti al traffico di terminazione o ripagati in altra forma (flussi di interconnessione diretta o inversa, portabilità del numero).

Tra gli elementi di peculiarità che hanno caratterizzato le conclusioni raggiunte dagli Uffici sui dati contabili forniti da Multilink, si evidenzia che:

- il perimetro individuato include i costi di WLL relativi ai servizi forniti da Infracom Italia SpA. Sia la modalità di fornitura negoziata con Infracom (prezzo per stazione IDU, che serve tutte gli accessi di un edificio), sia la tecnologia (impianti radio condivisi tra più linee di accesso) portano a concludere che i costi di accesso WLL dipendano dal traffico e non dal numero di utenti e che pertanto rientrino nel perimetro del servizio di terminazione. Fatti salvi i rilievi esposti nel paragrafo precedente circa la valorizzazione di tali costi, si ritiene che, analogamente al caso degli accessi in fibra ottica condivisa, l'inclusione degli elementi del sistema WLL dipendenti dal traffico nel perimetro del servizio di terminazione sia consistente con i criteri adottati per la separazione tra accesso e trasporto nel caso della rete fissa;
- il perimetro individuato include una quota degli apparati VoIP in sede cliente. Tale costo, nella misura del 20% indicata dall'Autorità con la delibera n. 692/07/CONS, è riconosciuto per parità di trattamento, unicamente in quanto legato alla copertura dei costi di segnalazione e gestione della chiamata che nella tecnologia PSTN ricadono tra i costi del traffico.

2.4 Driver e criteri di ripartizione dei costi rete e costi generali

Anche per Multilink, sono state rilevate criticità sulla modalità di redazione della contabilità del servizio di terminazione, mentre i criteri di ripartizione dei costi comuni adottati non risultano sempre condivisibili. Se, da un lato, è possibile accettare le

giustificazioni dell’operatore per gli aspetti legati alla mancanza di sistemi di rilevamento dedicati alla registrazione puntuale delle quantità di traffico che per ciascuna tipologia di servizio sono transitate nei singoli apparati, non è possibile tuttavia condividere che, in sostituzione di misure puntuali dell’utilizzo degli stessi da parte dei servizi, si impieghino coefficienti di ripartizione dei costi comuni di rete basati sui ricavi.

Al riguardo si osserva che Multilink, in quanto operante sul mercato affari, percepisce dal traffico vocale un’elevata quota percentuale dei propri ricavi. Nel caso di Multilink, dunque, ripartire i costi di rete, invece che in funzione dell’occupazione di banda, sulla base dei ricavi dei diversi servizi, comporterebbe una sostanziale sovrastima dell’effettivo utilizzo degli apparati e dei link trasmissivi.

E’ proprio a causa della dipendenza dalle scelte commerciali dell’operatore che l’adozione di *driver* basati sui ricavi non può ritenersi una metodologia valida nell’ambito della ripartizione dei costi di rete tra i servizi. Diversamente, anche ammettendo che i prezzi al dettaglio siano esogeni in quanto regolati dal mercato (cosa in generale non vera, poiché ciò avviene solo in regime di concorrenza perfetta), si assisterebbe al paradosso che, a parità di catene impiantistiche, costi totali e volumi prodotti (e dunque a parità di utilizzo degli apparati da parte dei diversi tipi di traffico), il costo dei servizi voce e dunque della terminazione varierebbe in funzione del fatto che l’operatore operi sul mercato affari piuttosto che su quello residenziale.

Su richiesta degli Uffici, Multilink ha anche provveduto a riformulare i propri *driver* sulla base della capacità impiegata dai diversi servizi, impiegando per le componenti di accesso il numero dei canali voce mediamente allocati agli utenti e la corrispondente banda dati fornita. Analogamente, per le componenti trasporto, l’operatore ha impiegato *driver* basati sull’occupazione delle risorse da parte del traffico di terminazione rispetto al traffico totale.

Gli Uffici, pur ritenendo accettabili in via generale tali nuovi *driver*, hanno operato alcune modifiche ai criteri di calcolo impiegati da Multilink. In particolare, per l’accesso gli Uffici hanno proposto di impiegare, come coefficiente di allocazione alla voce, il numero di canali impiegati per tale servizio sul totale dei canali di accesso, attribuendo quindi la capacità residua del link al traffico dati, mentre per il trasporto gli Uffici hanno ritenuto che la quota di minuti di terminazione sul traffico totale presentata da Multilink non fosse in linea con quella presentata da altri operatori, e dunque provveduto a riformulare tale *driver* a partire dai dati acquisiti da questi ultimi.

Circa i costi dichiarati da Multilink per IT e costi generali e di struttura, gli Uffici hanno provveduto a limitare tale ammontare al 10% del costo totale allocato, ritenendo eccessiva e non ragionevole la quota di costo afferente a tali categorie proposta dall’operatore. Tali voci nella contabilità di Multilink risultavano inclusive di numerose attività non pertinenti al servizio (in quanto ad es. legate alla commercializzazione al cliente) o genericamente non attribuibili.

2.5 Volumi di traffico

L'operatore Multilink ha impiegato, nel calcolo dei costi unitari, i volumi di traffico effettivamente generati nel corso dell'esercizio contabile 2006, esercizio utilizzato per prospettare i propri costi. La scelta è pertanto in linea con la prassi regolamentare e non presenta criticità.

2.6 Il tasso di remunerazione del capitale impiegato

Gli Uffici ritengono che le metodologie adottate da Multilink nel calcolo del WACC siano in linea con quelle adottate con la delibera n. 692/07/CONS e confermano, pertanto, il valore di WACC del 12% proposto dall'operatore.

Incidentalmente, si osserva che la peculiare struttura dei costi di rete di Multilink (che vede la prevalenza dei costi operativi legati al trasferimento verso la società Infracom Italia S.p.A.) comporta una ridotta sensibilità del costo del servizio inclusivo del tasso di remunerazione del capitale, a moderate variazioni dello stesso tasso di remunerazione.

2.7 Ulteriori valutazioni

In linea con quanto previsto con la delibera n. 692/07/CONS, gli Uffici hanno ritenuto opportuno riconoscere a Multilink, a fini pro-concorrenziali ed in via temporanea, una quota parte dei costi non recuperabili (*sunk costs*) sostenuti per avviare le attività, investire nella copertura della rete ed affermare il proprio marchio in un contesto caratterizzato dalla presenza di un soggetto in posizione dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse e quindi da una forte incertezza dei ritorni economici.

Gli Uffici, sulla base delle conclusioni raggiunte dalla delibera n. 692/07/CONS, hanno stimato l'impatto di tali costi nella misura del 25% dei costi totali allocati, impiegando dunque la medesima percentuale prevista per gli operatori BT Italia, Fastweb, Tiscali e Tele 2.

2.8 L'Orientamento degli Uffici

Gli Uffici, nella relazione conclusiva dell'8 maggio 2008, tenuto conto delle valutazioni sintetizzate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7 (e riportate in dettaglio in allegato A), hanno ritenuto che il prezzo di terminazione dell'operatore Multilink fosse collocabile in un intervallo compreso tra 1,42€cent/min ed 1,57€cent/min.

Considerato il margine di incertezza sulla valutazione del costo dell'operatore Multilink, gli Uffici hanno quindi concluso che non sussistevano le condizioni per approvare l'istanza di deroga per l'operatore, deroga che sarebbe, a tutto voler

concedere, risultata di valore estremamente vicino a quello comunque stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS, ossia 1,54€cent/min.

E'stato pertanto proposto, nella predetta relazione di applicare il valore di 1,54 €cent/min stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS, che si ritiene essere, sulla base delle valutazioni svolte nella relazione dell'8 maggio 2008, oltre che equo e ragionevole, pienamente giustificato dai costi presentati da Multilink. Tale scelta garantisce altresì la riduzione dei costi regolamentari e delle incertezze per il mercato legate ad eventuali e successive valutazioni da parte delle società di revisione.

3 Il contraddittorio

Gli Uffici, con l'invio della relazione dell'8 maggio 2008, hanno sottoposto agli operatori interessati (BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind) le risultanze delle analisi contabili effettuate sulla contabilità di Multilink. Quest'ultimo operatore, il solo ad aver presentato una memoria, sentito dal Consiglio dell'Autorità in data 14 maggio 2008, ha presentato diverse osservazioni e controdeduzioni in merito alle conclusioni raggiunte dagli Uffici.

Nel seguito si ripropongono le principali posizioni espresse da tale operatore e le valutazioni conclusive dell'Autorità, alla luce degli ulteriori contributi prodotti.

3.1 Le osservazioni di Multilink

In via preliminare Multilink ha evidenziato la propria natura di operatore infrastrutturato, dotato di una propria rete di accesso a larga banda in tecnologia WLL e Hyperlan, operante nel Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna e Toscana.

L'operatore ha sottolineato che la propria rete è alternativa a quella di Telecom Italia, presenta un livello di infrastrutturazione superiore a quello degli operatori in *unbundling* e *shared access* ed è in grado di offrire servizi a banda larga anche laddove non c'è copertura ADSL, contribuendo dunque a colmare il c.d. *digital divide* in assenza di contributi o indennizzi di servizio universale. Multilink ha altresì evidenziato che la propria rete include una dorsale in fibra ottica derivante dalla rete di Autostrade TLC, come ulteriormente espansa con anelli metropolitani, nonché di essere assegnatario di un diritto di uso per le frequenze WiMax di blocco C nella regione Emilia Romagna.

Multilink ha focalizzato le proprie osservazioni su tre punti della relazione degli Uffici che, a suo parere, risultano suscettibili di riesame in quanto solo parzialmente corretti o basati su confronti non adeguati. I punti evidenziati sono:

- il calcolo del *driver* di allocazione dei costi di accesso;
- il calcolo del *driver* di allocazione dei costi di trasporto e commutazione;
- l'inclusione dei costi di IT tra i costi generali e di struttura.

3.1.1 Driver di allocazione dei costi di accesso

Multilink evidenzia che gli Uffici hanno modificato la valutazione del fattore di utilizzo degli accessi da parte dei servizi voce proposta da Multilink senza tenere in considerazione che la banda media non allocata (c.d. *spare capacity*), pur essendo certamente disponibile per il traffico dati, è in realtà necessaria anche ai servizi vocali al fine di garantire un adeguato grado di servizio durante i periodi di picco di domanda.

In tal senso, Multilink non ritiene corretta l'attribuzione integrale della *spare capacity* ai soli servizi dati, proponendo, in luogo della propria valutazione iniziale (50% e 50%) una stima più conservativa, basata su proprie statistiche, secondo cui almeno il 30% di tale capacità andrebbe attribuita ai servizi vocali.

3.1.2 Driver di allocazione dei costi di trasporto e commutazione

Multilink lamenta che gli Uffici, nell'analizzare il calcolo del *driver* applicato alle componenti di trasporto e commutazione, avrebbero accantonato le statistiche di traffico prodotte da Multilink adottando invece quantità desunte da altre contabilità relative ad operatori che hanno presentato richiesta di deroga. In particolare il rapporto tra minuti di terminazione vocale su totale del traffico voce transitato a qualsiasi titolo sulla rete sarebbe stato valutato tra il 7% ed il 17% in luogo del valore presentato da Multilink pari al 25,5%.

Multilink sottolinea, al riguardo, che i numeri assunti a riferimento dagli Uffici sono tipici di operatori che, oltre ad offrire traffico voce, impiegano le proprie risorse trasmissive e di commutazione PSTN per la fornitura di traffico dati in *dial-up*. Multilink evidenza che operatori quali Tiscali e BT Italia, nelle aree in cui non c'è copertura xDSL, nel 2006 usavano ed usano ancora servizi di raccolta di tipo FRIACO che generano considerevoli volumi di traffico PSTN e che impiegano le centrali SS7 al pari del traffico voce. Ciò tende a ridurre il rapporto tra i volumi di traffico di terminazione e il totale del traffico transitato sulla rete.

Nel caso di Multilink tale fenomeno non avviene; l'operatore infatti non offre servizi *dial-up* poiché può ricorrere, anche nelle aree in cui non c'è copertura xDSL, ai propri accessi WLL. In tal senso Multilink ritiene che le differenze tra le proprie statistiche di traffico e quelle degli altri operatori debbano essere valutate non come un'inefficienza o un'anomalia, quanto piuttosto come un effetto della strategia di investimento in infrastrutture della stessa e quindi meritevoli di essere adeguatamente valorizzate.

3.1.3 Inclusione dei costi di IT tra i costi generali e di struttura

Multilink sottolinea che nella propria analisi gli Uffici, analogamente a quanto già fatto nel caso di BT Italia, avrebbero valutato nella misura massima del 10% dei costi di rete già attribuiti la somma delle voci di costo relative ai sistemi di IT ed i costi comuni e di struttura.

Multilink ritiene tuttavia che il caso di BT Italia non sia confrontabile al proprio. Per BT Italia la voce *overheads* (che gli Uffici, nel caso di Multilink, hanno assimilato alla somma dei costi di IT e di quelli comuni e di struttura) da un lato conterrebbe voci di costo non correlate alla fornitura del servizio di terminazione, dall'altro non conterrebbe proprio i citati costi di IT in quanto, dalla relazione allegata alla delibera n. 692/07/CONS, si desume che detti costi sarebbero contabilizzati separatamente.

Secondo Multilink i costi di IT, che sono stimabili in un 5% dei costi di terminazione totali, dovrebbero essere riconosciuti separatamente dai costi generali e di struttura per un importo addizionale di circa 0,078€cent/min. L'operatore evidenzia altresì che i propri costi comuni e di struttura, differentemente dal caso di BT Italia, sono da classificarsi tra i costi indiretti e non tra i costi c.d. non attribuibili, cioè per i quali non è possibile individuare un nesso di causalità diretta o indiretta. Secondo Multilink, l'elevata incidenza degli stessi è legata alle proprie minori economie di scala ed alla tipologia di clientela affari servita. L'incidenza totale della correzione richiesta da Multilink alla luce delle precedenti osservazioni, a valle del riconoscimento temporaneo dei costi non recuperabili, è valutabile in circa 0,625€cent/min.

3.2 Le valutazioni dell'Autorità

Relativamente alla valutazione del driver di accesso, l'Autorità sottolinea che, in un modello FDC, i costi legati alla c.d. *spare capacity*, purché corrispondenti ad un dimensionamento ottimale delle risorse di rete (costi efficienti), possono certamente allocarsi, pro quota, anche ai servizi regolati.

In linea generale, la corretta valutazione della quota di *spare capacity* attribuibile a due servizi che condividono la medesima risorsa trasmissiva richiederebbe la conoscenza puntuale delle misure di utilizzo medio della risorsa da parte dei servizi stessi. In altre parole, conoscendo il numero di canali equivalenti mediamente impiegati dal traffico dati ed il numero di canali equivalenti mediamente impiegati dal traffico voce, il costo dell'intera risorsa trasmissiva (e dunque anche della *spare capacity*) andrebbe ripartito in funzione del rapporto tra dette quantità ed il totale dei canali equivalenti mediamente utilizzati.

Orbene, l'informazione sull'uso medio della risorsa da parte del secondo servizio appare desumibile solo in via indiretta dai documenti prodotti. Multilink non ha infatti fornito un valore per il numero di canali equivalenti mediamente utilizzati da parte del traffico dati, ma il valore minimo di capacità garantita agli utenti ed un numero di "ulteriori canali dedicabili ad Internet" "su base statistica". Stante che la quantità in

oggetto viene definita da Multilink come "opzionale" e non come banda media, appare opportuno non applicare il criterio di ripartizione basato sull'uso medio delle risorse, ma piuttosto ricorrere, in subordine, ad un criterio diverso e più robusto per la ripartizione dei costi.

In particolare si osserva che nelle reti integrate voce e dati, tutta la capacità non impiegata dal traffico voce è sempre a disposizione del traffico dati. Le osservazioni di Multilink circa la necessità di prevedere *spare capacity* per il traffico vocale al fine di soddisfare i picchi senza riduzione del grado di servizio sono certamente corrette se riferite ad una rete monoservizio, ma mal si applicano invece ad una rete *dual play* (quale quella di Multilink) dove il traffico vocale – grazie alla sua più elevata priorità -, può impiegare, nei periodi di picco di domanda, la capacità altrimenti utilizzata dal traffico dati, mantenendo dunque la propria qualità di servizio a detrimento di quella della seconda tipologia di traffico offerto.

Il normale dimensionamento della banda trasmissiva totale in rapporto alla banda minima dedicata al traffico dati (usualmente molto piccola rispetto alla prima) è, dunque, in genere sufficiente a garantire una elevata qualità dei servizi voce anche durante i periodi di picco di domanda, restando, nei periodi non di picco, la capacità inutilizzata a completa disposizione del traffico dati. Sulla base di tali valutazioni, il *driver* di ripartizione dei costi di accesso può essere ottenuto attribuendo i costi di *spare capacity* integralmente ai servizi dati risulta pari a 22,73%.

Con riferimento ai *driver* per le risorse di trasporto e di commutazione, l'Autorità rileva che le statistiche di traffico impiegate nelle valutazioni degli Uffici e basate sui dati prodotti da altri operatori, comprendono effettivamente anche una quota di traffico in *dial-up* dovuta all'uso di servizi di raccolta FRIACO. In tal senso, stante il fatto che l'operatore Multilink dichiara di non offrire tale tipologia di traffico potendo ricorrere ovunque agli accessi proprietari WLL, l'Autorità ritiene condivisibile l'impiego del valore del 25,5% come rapporto tra il traffico in terminazione vocale ed il traffico totale in transito e quindi di modificare in tal senso l'analisi degli Uffici (che invece ponevano tale grandezza tra il 7% ed il 17%).

Lasciando immutate le restanti valutazioni, avendo eliminato le incertezze sui valori per il driver di trasporto e commutazione di cui alla relazione dell'8 marzo 2008, il costo del servizio di terminazione viene a collocarsi attorno nell'intorno del valore di 1,74€cent/min.

Circa l'ultimo punto sollevato da Multilink, ossia la valorizzazione dei costi di IT, l'Autorità sottolinea che la contabilità di BT Italia, per quanto riporti indicazione separata dei costi di IT, include tale voce di costo nell'aggregato *overhead* insieme quindi ai costi generali e di struttura. La limitazione al 10% adottata con la delibera n. 692/07/CONS riguarda pertanto la somma dei costi di IT e dei costi generali e di struttura propriamente detti.

Peraltro, nel caso di Multilink, come nel caso di BT Italia, tali ultime voci di costo da un lato includono costi commerciali non pertinenti ai servizi all'ingrosso, dall'altro

non possono considerarsi costi indiretti in quanto non vi sono misure di utilizzo rilevanti ai fini dell'attribuzione degli stessi ai servizi di terminazione. Tanto premesso, l'Autorità conferma la decisione di limitare l'ammontare di tali costi al 10% dei costi di rete già allocati, analogamente a quanto già previsto nel caso di BT Italia con la delibera n. 692/07/CONS.

4 Decisioni conclusive dell'Autorità sulla richiesta di deroga

In considerazione di quanto espresso precedentemente, si ritiene di approvare l'istanza di deroga avanzata dall'operatore Multilink (oggi Infracom Network Application) fissando come prezzo di terminazione, per il periodo compreso tra il 30 marzo 2007 ed il 30 giugno 2007, il valore di 1,74€cent/min.

L'Autorità ritiene altresì opportuno, in linea con quanto previsto all'art. 40 comma 8 della delibera n. 417/06/CONS, che l'operatore provveda a fornire, ai fini dell'efficacia del valore su indicato, una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Al fine di accertare l'assenza di doppio ristoro del costo degli apparati in sede cliente, la relazione dovrà altresì analizzare la causalità dei costi e dei ricavi concernenti gli apparti in sede d'utente, e certificare che i costi degli apparati in sede di utente, attribuiti al servizio di terminazione, non siano anche remunerati dai clienti. La relazione dovrà inoltre certificare l'orientamento al costo dei prezzi definiti tra Multilink S.p.A. ed Infracom Italia S.p.A. per i servizi di interconnessione e di accesso forniti nel 2006 ed afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di terminazione richiesto.

L'Autorità ritiene inoltre opportuno, ove possibile, che tale relazione venga predisposta dalla medesima società incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento e che sia sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari, prima dell'invio all'Autorità. L'efficacia dell'applicazione del prezzo di cui al presente provvedimento deve ritenersi subordinata alla presentazione di tale relazione.

RITENUTO che l'analisi tecnica che sorregge le determinazioni che precedono risiede, oltre che nelle superiori argomentazioni, nell'allegato A alla presente delibera;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1.

1. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore Multilink S.p.A. – ora Infracom Network Application S.p.A. non può essere maggiore di 1,74€cent/min per il periodo 30 marzo 2007 – 30 giugno 2007.

Articolo 2.

1. L'operatore provvede a fornire una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.
2. Ove possibile, la società di cui al comma 1 è la medesima incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento.
3. La relazione accerta altresì la causalità dei costi e dei ricavi concernenti gli apparati in sede d'utente, provvedendo a certificare che i costi degli apparati in sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti.
4. La relazione accerta inoltre l'orientamento al costo dei prezzi relativi ai servizi di interconnessione ed accesso forniti nel corso del 2006 all'operatore Multilink S.p.A. dall'operatore Infracom Italia S.p.A., afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di terminazione richiesto.
5. La relazione di cui al precedente comma 1 è sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari ed è trasmessa all'Autorità insieme al provvedimento di approvazione del competente organo societario.
6. L'efficacia dell'applicazione dei prezzi in deroga di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione di cui al precedente comma 5.

La presente delibera, unitamente al suo allegato, è notificata all'operatore Multilink S.p.A., ora Infracom Network Application S.p.A., e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 5 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A05152

DELIBERAZIONE 5 giugno 2008.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili. (Deliberazione n. 309/08/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344/65 del 28/12/2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 46/06/CONS, concernente il "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2007;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di provvedimento in esame;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. E' indetta la consultazione sullo schema di provvedimento, relativo all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

08A05153

DELIBERAZIONE 11 giugno 2008.

Avvio del procedimento «Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati numeri 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)». (Deliberazione n. 324/08/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione adottata il 17 dicembre 2007 n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007)5406, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra

quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006 n. 208 ;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007 n. 195;

VISTA la delibera n. 692/07/CONS, recante "Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008 n. 42;

VISTA la delibera n. 693/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante "Consultazione pubblica volta al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9) e all'imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 21;

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento in oggetto non pregiudica gli esiti del procedimento di cui alla delibera n. 693/07/CONS prossimo alla conclusione, i quali saranno comunque oggetto di riesame nell'ambito della presente analisi di mercato.

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante "Modifiche all'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008 n. 129;

CONSIDERATO che i mercati oggetto della presente delibera, sono identificati tra quelli suscettibili di regolamentazione *ex ante* nell'allegato alla Raccomandazione del 17 dicembre 2007 e sono attualmente soggetti a regolamentazione, e che, pertanto, si rileva la necessità di avviare l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa per verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia opportuno rivedere le definizioni dei mercati e modificare, laddove necessario, le precedenti prescrizioni regolamentari;

CONSIDERATO che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" e

successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Avvio del procedimento

1. E' avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:
   a. l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE);
   b. la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;
   c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Arturo Ragozini, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
   a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
   b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n.

453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A05154

DELIBERAZIONE 11 giugno 2008.

Avvio del procedimento «Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)». (Deliberazione n. 325/08/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione adottata il 17 dicembre 2007 n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007)5406, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007, n. 195;

CONSIDERATO che il mercato oggetto della presente delibera, sebbene non figuri nell'allegato alla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, è attualmente soggetto a regolamentazione, e che, pertanto, si rileva la necessità di avviare l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*;

CONSIDERATO che, in ossequio ai principi espressi nel nuovo quadro regolamentare, per i mercati non inclusi nell'elenco della Raccomandazione occorrerà verificare che siano soddisfatti i tre criteri indicati dalla Raccomandazione (il c.d. *triple test*);

CONSIDERATO che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Avvio del procedimento

1. E' avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:
   a. l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE);
   b. la valutazione del grado di concorrenza del mercato e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;
   c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.
2. Il responsabile del procedimento è la dottoressa Federica Alfano, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
   a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
   b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
   c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
   d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A05155

DELIBERAZIONE 6 giugno 2008.

Fissazione del termine di entrata in vigore delle modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 introdotte con delibere numeri 162/07/CSP e 12/08/CSP. (Deliberazione n. 133/08/CSP).

L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante " Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante " Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva " convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, successivamente modificato e integrato con delibere nn. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e 132/06/CSP del 12 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite al fine di conformare il citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le finestre di televendita, disponendo, in particolare, per queste ultime, che “*Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti”*;

VISTA la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008, con la quale la disciplina introdotta con la delibera n. 162/07/CSP è stata integrata con la precisazione che «*gli “spot di televendita” sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*»;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza Ter, in data 31 gennaio 2008, n. 681/2008 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, proposta dalla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., degli effetti della citata delibera n. 162/07/CSP nella parte in cui individua la sua entrata in vigore nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia nel 9 febbraio 2008, tenuto conto: a) della circostanza che alla data della Camera di Consiglio nel corso della quale è stata deliberata la stessa ordinanza era in corso l’adozione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di ulteriori modifiche della delibera impugnata, potenzialmente incidenti sugli adempimenti intesi a dare esecuzione alle prescrizioni in essa contenute; b) della complessità di detti adempimenti e degli impegni contrattuali già assunti dalla ricorrente;

VISTA la lettera dell’Avvocatura generale dello Stato del 6 febbraio 2008 di trasmissione della citata ordinanza n. 681/2008 del TAR Lazio, con la quale la predetta Avvocatura rappresenta l’opportunità che l’Autorità, ottemperando all’invito rivolto dal TAR, di individuare un termine congruo di entrata in vigore della delibera n. 162/07/CSP, ri-

spetti lo stesso criterio di decorrenza anche con riguardo alle ulteriori modifiche regolamentari adottate nella riunione del 31 gennaio 2008;

RITENUTO , in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di indicare un nuovo termine per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite dalla delibera n. 162/07/CSP e di prevedere identico termine anche per l’entrata in vigore della delibera n. 12/08/CSP, che integra la disciplina introdotta con la citata delibera n. 162/07/CSP ;

CONSIDERATO che gli esiti degli approfondimenti istruttori esperiti mediante interlocuzione della società ricorrente e di tutti gli altri operatori interessati dalla disciplina recata dalle citate delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP hanno mostrato che gli impegni contrattuali assunti dagli operatori nella materia *de qua* risultano svolgere effetti fino alla parte finale dell’anno in corso, rendendosi pertanto complesso e potenzialmente pregiudizievole per i medesimi operatori, con riguardo a tali impegni, un adeguamento alla nuova disciplina prima di tale periodo;

RITENUTO, per l’effetto, ragionevole, avuto riguardo agli interessi incisi dalle modifiche alla disciplina regolamentare in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, stabilire nel 30 novembre 2008 la data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP con le delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri , relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le modifiche introdotte al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite con la delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e con la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 entrano in vigore il 30 novembre 2008.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 6 giugno 2008

Il presidente: Calabrò

I commissari relatori
Lauria - Magri

08A05156

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803157/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.